



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0003/2017**

13.1.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  
(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Ian Duncan

Relatore per parere (\*):  
Fredrick Federley commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

(\*): Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	99
PARERE DI MINORANZA.....	103
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	104
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	159
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	185

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0337),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2015<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 aprile 2016<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo (A8-0003/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 71 del 24.2.2016, pag. 57.

<sup>2</sup> GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 62.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.

---

<sup>15</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

#### *Emendamento*

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente, ***nonché di promuovere il rafforzamento sostenibile dell'industria dell'Unione rispetto al rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti.***

---

<sup>15</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

#### *Motivazione*

*Occorre chiarire che l'obiettivo della direttiva è conseguire un determinato livello di riduzione delle emissioni senza che ciò si traduca in una rilocalizzazione delle emissioni e degli investimenti. Ciò è fondamentale sia dal punto vista ambientale (evitare la rilocalizzazione delle emissioni di gas a effetto serra) che dal punto di vista economico (evitare la delocalizzazione delle attività e dei posti di lavoro). Pertanto, sarebbe opportuno integrare il primo articolo così che tale finalità sia pienamente riconosciuta come obiettivo centrale.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il

#### *Emendamento*

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il

2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di **queste** riduzioni delle emissioni. L'obiettivo **sarà** raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 **si ridurranno** le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici **del** 6 marzo 2015<sup>16</sup>.

2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di **tali** riduzioni delle emissioni. L'obiettivo **dovrà essere** raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 le emissioni **si ridurranno** del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (**UNFCCC**) il 6 marzo 2015. **Lo sforzo di riduzione delle emissioni dovrebbe essere equamente ripartito tra i settori che rientrano nell'ETS UE.**

---

16

<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Per onorare l'impegno concordato, in base al quale tutti i comparti economici contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni complessive di gas serra dell'Unione, è importante che l'ETS UE, pur essendo lo strumento principale dell'Unione per conseguire i propri obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia, sia integrato da misure supplementari equivalenti, adottate tramite altri atti giuridici e strumenti***

*inerenti alle emissioni di gas serra dei settori che non rientrano nell'ETS UE.*

#### *Motivazione*

*L'interazione tra l'ETS UE e misure giuridiche supplementari sottolinea l'importanza di garantire un approccio ambizioso sia nei settori coperti dall'ETS UE che nei settori che non vi rientrano, non da ultimo in vista della prossima revisione delle decisioni sulla condivisione dello sforzo (ESD) e sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF).*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) Conformemente all'accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC ("l'accordo di Parigi"), i paesi sono tenuti a porre in atto politiche volte a concretizzare più di 180 contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC), che riguardano il 98 % delle emissioni globali di gas a effetto serra. L'accordo di Parigi è inteso a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C, rispetto ai livelli preindustriali, e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C, sempre rispetto ai livelli preindustriali. Molte di queste politiche comporteranno presumibilmente misure di fissazione del prezzo del carbonio o misure analoghe, ed è pertanto opportuno stabilire nella direttiva una clausola di revisione che permetta, se del caso, alla Commissione, dopo il primo bilancio globale, nel 2023, a norma dell'accordo di Parigi, di proporre riduzioni più drastiche delle emissioni, un adeguamento delle disposizioni sulla rilocalizzazione temporanea delle emissioni di CO<sub>2</sub> per rispecchiare l'evoluzione dei meccanismi di fissazione*

*del prezzo del carbonio al di fuori dell'Unione, così come misure e strumenti supplementari per rafforzare gli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di riduzione dei gas a effetto serra. La clausola di revisione dovrebbe altresì garantire che, entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, sia adottata una comunicazione intesa a valutare la coerenza della legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) Conformemente all'accordo di Parigi e in linea con l'impegno dei legislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 ter</sup>, tutti i settori dell'economia sono tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). A tal fine, è opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), con l'obiettivo di definire un chiaro piano d'azione dell'IMO per misure di politica climatica finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore della navigazione a livello planetario. L'adozione di obiettivi chiari per ridurre le emissioni marittime internazionali attraverso l'IMO è divenuta una questione particolarmente urgente ed è una delle condizioni preliminari affinché l'Unione si astenga dall'adottare ulteriori misure per l'inclusione del settore marittimo nell'ETS UE. Se, tuttavia, entro la fine del*

*2021 non sarà stato raggiunto un siffatto accordo, il settore dovrebbe essere incluso nell'ETS UE e dovrebbe essere istituito un fondo per i contributi degli operatori navali e la conformità collettiva relativamente alle emissioni di CO<sub>2</sub> già incluse nel sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) istituito dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quater</sup> (ossia le emissioni rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti). Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote al settore marittimo dovrebbe essere utilizzata per migliorare l'efficienza energetica e sostenere investimenti in tecnologie innovative di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore marittimo, inclusi il trasporto marittimo a corto raggio e i porti.*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).*

*<sup>1 ter</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).*

*<sup>1 quater</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015,*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) ***Il Consiglio europeo ha confermato che*** un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, ***sarà il principale strumento europeo impiegato*** per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del **2,2 %** a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure ***esistenti*** oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, ***senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta***. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

#### *Emendamento*

(3) Un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento ***rafforzato*** di stabilizzazione del mercato ***e il ritiro dal mercato di un numero significativo di quote eccedentarie, saranno i principali strumenti europei impiegati*** per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del **2,4 %** a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, ***che dovrebbe ridursi se viene applicato un fattore di correzione transettoriale***, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile ***e di proteggere da un fattore di correzione transettoriale i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali disposizioni dovrebbero essere periodicamente riviste in linea con l'accordo di Parigi e opportunamente adeguate, se necessario, per ottemperare agli obblighi dell'Unione in materia di clima a norma di detto accordo.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva

## Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici e sono responsabili solo di una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno attribuire particolare priorità alle esigenze di tali paesi utilizzando quote dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, segnatamente l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Fondo verde per il clima dell'UNFCCC.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'**Europa**, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia<sup>17</sup>. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e **rappresenta uno stimolo costante per** una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini **e alle proprie industrie** è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'**Unione**, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia<sup>17</sup>. **Occorre tener conto dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche unionali e nazionali che incidono sulla domanda di quote ETS UE.** L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030, **unitamente all'adeguata presa in considerazione dei progressi su altri aspetti dell'Unione dell'energia**, contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e **a continuare a stimolare** una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni

di gas a effetto serra.

---

<sup>17</sup> COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).

---

<sup>17</sup> COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Un approccio più ambizioso in materia di efficienza energetica, rispetto all'obiettivo del 27 % adottato dal Consiglio, dovrebbe rendere disponibile un maggior numero di quote gratuite per le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.***

*Motivazione*

*Il Presidente Juncker si è espresso a favore di un obiettivo di efficienza energetica pari almeno al 30 %. La maggior parte dei deputati europei vorrebbe addirittura andare oltre. Ovviamente, ciò porterà a maggiori riduzioni delle emissioni nel quadro della condivisione dello sforzo. Pertanto, il massimale relativo alla condivisione dello sforzo dovrebbe essere ridotto e il margine disponibile dovrebbe essere utilizzato per proteggere i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata **dalla necessità di** affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio **temporaneo** del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è **un'eccezione** giustificata **al principio "chi inquina paga" – a condizione che non si verifichi un'assegnazione di quote eccessive – per** affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. **A tale fine, l'assegnazione di quote gratuite dovrebbe essere più dinamica, conformemente alle soglie previste al riguardo nella presente direttiva.**

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, **e come confermato dal Consiglio europeo**, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è **stata** del 57 % nel periodo 2013-2020, **non** dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione<sup>18</sup> fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita **da** quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per **i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni** Stati membri e **da** quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del

#### *Emendamento*

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, la percentuale di quote da mettere all'asta, che nel periodo 2013-2020 **dovrebbe essere** del 57 %, dovrebbe essere ridotta **applicando il fattore di correzione transettoriale, al fine di proteggere i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**. La valutazione d'impatto della Commissione fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % **di quote messe all'asta** è costituita **dalle** quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per **istituire un Fondo per la modernizzazione inteso a migliorare l'efficienza energetica e a modernizzare i sistemi energetici di determinati** Stati membri, **dalle quote accantonate per**

Consiglio<sup>19</sup>.

*indennizzare i settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei significativi costi indiretti sostenuti a seguito del trasferimento sui prezzi dell'energia elettrica dei costi delle emissioni di gas a effetto serra, dalle quote accantonate per istituire un Fondo per una transizione equa a sostegno delle regioni con un'elevata percentuale di addetti in settori dipendenti dal carbonio e con un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione, e dalle quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>.*

---

<sup>18</sup> SEC(2015) XX.

<sup>19</sup> Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa **alla costituzione** e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema **unionale di** scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del **6 ottobre 2015**, relativa **all'istituzione** e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema **dell'Unione per lo** scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del **9.10.2015**, pag. 1).

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, **contrariamente alle** iniziative avviate da altri paesi, **che** non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, **l'assegnazione gratuita dovrebbe** continuare **a essere destinata a** impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle

#### *Emendamento*

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione **in una situazione in cui le** iniziative avviate da altri paesi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, **si dovrebbero per il momento** continuare **ad assegnare quote gratuite agli** impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di

emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori *sono* a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). ***Andrebbe valutato anche il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori e sottosettori in cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno e i gas di sintesi, dal momento che essi sono***

*prodotti sia negli impianti chimici che nelle raffinerie. Per ridurre la pressione sulla disponibilità di quote gratuite, dovrebbe essere istituito un sistema per l'inclusione delle importazioni che sia pienamente conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tale sistema dovrebbe focalizzarsi sui settori in cui gli scambi sono modesti e le emissioni elevate, come quello del cemento e del clinker.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni **2007-2008**, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la **migliore** valutazione dei progressi in **tutti i** settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti **da** impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore **allo 0,5% dal fattore di riduzione del 2007-2008**, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento **di** questione **dovrà** essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle

#### *Emendamento*

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni **2007 e 2008**, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la **reale** valutazione dei progressi **conseguiti dal 10 % degli impianti più efficienti nei** settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti **dagli** impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento **rispetto al fattore di riduzione (in positivo o in negativo) superiore all'1,75 % del valore corrispondente agli anni 2007 e 2008**, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento **in** questione **dovrebbe** essere corretto di tale

raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

percentuale. ***Se dai dati emerge tuttavia un miglioramento pari o inferiore allo 0,25 % nel periodo interessato, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale.*** Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, ***in conformità delle norme sugli aiuti di Stato***, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. ***Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità.*** I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per

#### *Emendamento*

(9) ***Nel perseguire l'obiettivo della parità di condizioni***, gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, ***attraverso un sistema centralizzato a livello di Unione***, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità ***degli*** INDC proposti, dai conseguenti piani di investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ***affrontare gli aspetti sociali della decarbonizzazione***

il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità **dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC)** proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio **di CO<sub>2</sub>** (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO<sub>2</sub> stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale **in** tecnologie a basse emissioni di carbonio **nonché processi dell'Unione relativi al CO<sub>2</sub> stoccato o evitato** in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla

**delle loro economie e** investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione. **Gli Stati membri dovrebbero poter integrare gli indennizzi percepiti attraverso il sistema centralizzato a livello di Unione. Tali misure finanziarie non dovrebbero superare i livelli di cui alla pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato.**

#### *Emendamento*

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio **del carbonio (CCS) e alla cattura e all'utilizzo del carbonio (CCU)**, alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO<sub>2</sub> stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali **CCS e CCU** e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti **CCS e CCU, per** nuove tecnologie per le energie rinnovabili e **per** l'innovazione industriale **nel campo delle** tecnologie **e dei processi** a basse emissioni di carbonio **nell'Unione che permettono di stoccare o evitare** in misura sufficiente **il CO<sub>2</sub>**, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla

prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte, tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione *e beneficiare* fino al 2030 *di una deroga* al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per *una promozione* trasparente *di* investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. *La funzione della struttura di governance dovrebbe* essere *commisurata* allo scopo di

#### *Emendamento*

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione. *Gli Stati membri che nel 2014 presentavano un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero, fino al 2030, poter derogare* al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per *promuovere in modo* trasparente investimenti effettivi di modernizzazione *e diversificazione* del settore energetico, *in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050*, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un

garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. ***Dette norme dovrebbero*** essere ***trasparenti, equilibrate e commisurate*** allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti, ***da un Consiglio consultivo e*** da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da programmi nazionali che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri ***e tutti i finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero rispettare specifici criteri di ammissibilità***. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità ***di funzionamento***, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti

#### *Emendamento*

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità, in particolare in materia di trasparenza, ***dell'assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione e diversificazione*** del settore energetico in determinati Stati membri dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti

per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. ***I risultati di questo*** processo di selezione ***dovrebbero*** essere ***sottoposti*** a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione ***o diversificazione*** del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia, ***tra cui la promozione del terzo pacchetto sull'energia***. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. Il processo di selezione ***dovrebbe essere*** sottoposto a una consultazione pubblica ***e i risultati di tale processo, inclusi i progetti bocciati, dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili***. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo per la modernizzazione una parte ovvero la totalità delle quote corrispondenti, se sono autorizzati ad avvalersi di entrambi gli strumenti. La deroga dovrebbe cessare di avere validità al termine del periodo di scambio, nel 2030.***

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

#### *Emendamento*

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi ***Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici***, i Fondi strutturali e di investimento europei ***e la strategia di investimenti per il clima***

*della Banca europea per gli investimenti (BEI), in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.*

#### *Motivazione*

*Il Fondo per l'innovazione dovrebbe operare in maniera coordinata con Orizzonte 2020 e il FEIS. Per quanto riguarda il Fondo per la modernizzazione e l'assegnazione gratuita per un periodo transitorio, si deve tenere conto dei criteri di investimento in materia di clima ed energia elaborati dalla BEI.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di direttiva Considerando 14**

##### *Testo della Commissione*

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE ***consentono a tali*** impianti ***di mantenere l'esclusione***. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

##### *Emendamento*

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE ***dovrebbero essere estese agli impianti gestiti da piccole e medie imprese (PMI) con un livello di emissioni inferiore a 50 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'anno della domanda di esclusione***. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio ***e a metà periodo. Anche gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 5 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'inizio di ogni periodo di scambio dovrebbero poter essere esclusi dall'ETS UE, con riserva di riesame ogni cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure alternative equivalenti per gli impianti esclusi non comportino maggiori costi di conformità. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica dovrebbero essere semplificati per gli emettitori di entità ridotta soggetti all'ETS UE.***

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *Al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, è opportuno lasciare alla discrezione della Commissione valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis)** *Gli atti delegati ai quali è fatto riferimento agli articoli 14 e 15 dovrebbero semplificare per quanto possibile le norme in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. L'atto delegato al quale è fatto riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbe agevolare l'accesso al registro e la sua utilizzazione, in particolare per i piccoli operatori.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *in tutta la direttiva l'espressione "sistema comunitario" è sostituita da "ETS UE", con le necessarie modifiche*

*grammaticali;*

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

### **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1 bis) in tutta la direttiva, il termine "comunitario" è sostituito da "unionale";*

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

### **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1 ter) in tutta la direttiva, tranne nei casi di cui ai punti -1 e -1 bis e all'articolo 26, paragrafo 2, il termine "Comunità" è sostituito da "Unione", con le necessarie modifiche grammaticali;*

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

### **Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1 quater) in tutta la direttiva, i termini "procedura di regolamentazione*

*di cui all'articolo 23, paragrafo 2" sono  
sostituiti dai termini "procedura d'esame  
di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2";*

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1 quinquies) all'articolo 3 octies,  
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d),  
all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c),  
all'articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo  
comma, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4,  
all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo  
29 bis, paragrafo 4, il termine  
"regolamento" è sostituito dal termine  
"atto", con le necessarie modifiche  
grammaticali;*

*Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

*(-1 sexies) all'articolo 2, il paragrafo 1  
è così modificato:*

"1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I, ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II e agli importatori di cui all'articolo 10 ter.";

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 – lettera h

#### *Testo in vigore*

- "h) "nuovo entrante":
- l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno **2011**,
  - l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema **comunitario** ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
  - l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema **comunitario** ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno **2011**, solo **nella misura in cui** riguarda l'ampliamento in questione;"

#### *Emendamento*

**(-1 septies) all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

- "h) "nuovo entrante":
- l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno **2018**,
  - l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema **unionale** ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
  - l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema **unionale** ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno **2018**, solo **per quanto** riguarda l'ampliamento in questione;"

#### *Motivazione*

*L'attuale definizione di "nuovo entrante" (un impianto che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dopo il 30 giugno 2011) deve essere modificata per tenere conto della fase 4. Secondo l'attuale formulazione della direttiva, sono considerati "nuovi entranti" gli impianti entrati in funzione tre mesi prima della presentazione dell'elenco degli impianti da parte degli Stati membri (settembre 2011). La proposta relativa alla fase 4 prevede che l'elenco degli impianti sia presentato entro il 30 settembre 2018; secondo la stessa logica, gli impianti la cui attività inizia dopo il 30 giugno 2018 dovrebbero pertanto essere considerati "nuovi entranti".*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-1 octies) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"u bis) "emettitore di entità ridotta", un impianto a basse emissioni gestito da una piccola o media impresa<sup>1 bis</sup> e che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:*

*– le emissioni annue medie verificate dell'impianto, comunicate alla pertinente autorità competente nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, non superavano le 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO<sub>2</sub> proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO<sub>2</sub> trasferito;*

*– i dati relativi alle emissioni annue medie di cui al primo trattino non sono disponibili per l'impianto in questione o non sono più applicabili a detto impianto a causa di cambiamenti che hanno interessato i limiti dell'impianto o di modifiche introdotte nelle condizioni di esercizio dell'impianto, ma si prevede che le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO<sub>2</sub> proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO<sub>2</sub> trasferito;"*

---

*<sup>1 bis</sup> Quale definita nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE*

## **Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 3 quater – paragrafo 2

"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, **paragrafo 1**, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva."

**(-1 nonies) all'articolo 3 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

***La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto massimo totale applicabile all'ETS UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori ETS UE.***

***Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto del futuro meccanismo globale basato sul mercato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 39a sessione. Entro il 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in merito a tali attività alla luce della 40a sessione dell'assemblea dell'ICAO.***

Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.";

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui **all'articolo 23**, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

**(-1 decies) all'articolo 3 quater, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:**

Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui **all'articolo 30 quater**, paragrafo 1.

#### *Motivazione*

*Adeguamento tecnico.*

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

"2. A decorrere dal 1° gennaio **2013** è messo all'asta il **15** % delle quote. **Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva.**"

#### *Emendamento*

**(-1 undecies) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. A decorrere dal 1° gennaio **2021** è messo all'asta il **50** % delle quote."

#### *Motivazione*

*Le quote gratuite rimaste inutilizzate dovrebbero essere rese disponibili per contribuire a far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in settori ad elevata intensità di carbonio e di scambi.*

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva

PE582.397v03-00

30/185

RR\1114352IT.docx

## Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

(1) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il **secondo comma** è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente all'articolo 23.";

### *Emendamento*

(1) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

**"3.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente all'articolo 30 **ter per integrare la presente direttiva, stabilendo modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta."**

### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies – paragrafo 4 – comma 1

"4. **Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi dovrebbero essere** utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema **comunitario**. Si **dovrebbe** ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. '

**(1 bis) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"4. **Tutti i** proventi **sono** utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema **unionale**. Si **può** ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione."

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

**(1 ter) all'articolo 3 sexies è aggiunto il seguente paragrafo:**

**"1 bis. Poiché la risoluzione dell'ICAO A38-18 prevede una misura mondiale basata sul mercato applicabile a decorrere dal 2021, a partire da tale data non è concessa al settore del trasporto aereo nessuna assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della presente direttiva a meno che non sia confermata da**

*una successiva decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. A tale proposito, i colegislatori tengono conto dell'interazione tra la misura basata sul mercato e il sistema ETS UE."*

## **Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Capo II bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) è inserito il capo seguente:*

*"CAPO II bis*

*Inclusione del trasporto marittimo in  
assenza di progressi a livello  
internazionale*

*Articolo 3 octies bis*

*Introduzione*

*A partire dal 2021, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO<sub>2</sub> rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell'Unione sono computate mediante il sistema posto in essere nel presente capo, che sarà operativo a decorrere dal 2023.*

*Articolo 3 octies ter*

*Ambito di applicazione*

*Entro il 1° gennaio 2023 le disposizioni del presente capo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote relative alle emissioni di CO<sub>2</sub> dalle navi che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2015/757. Gli articoli 12 e 16 si applicano alle attività marittime con le stesse modalità previste per le altre attività.*

*Articolo 3 octies quater*

### *Quote supplementari per il settore marittimo*

*Entro il 1° agosto 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva, fissando la quantità totale di quote per il settore marittimo in linea con altri settori, il metodo di assegnazione delle quote al settore in oggetto mediante vendita all'asta e le disposizioni speciali relative allo Stato membro addetto alla gestione. Allorché il settore marittimo rientrerà nel sistema ETS UE, l'entità totale delle quote sarà incrementata di tale misura.*

*Il 20 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 octies quinquies è utilizzato tramite il fondo istituito a norma dell'articolo in oggetto ("Fondo per il clima del settore marittimo") per migliorare l'efficienza energetica e per gli investimenti a sostegno di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti.*

#### *Articolo 3 octies quinquies*

##### *Fondo per il clima del settore marittimo*

- 1. È istituito a livello di Unione un fondo inteso a compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore marittimo.*
- 2. Gli operatori navali possono versare al Fondo, a titolo volontario, una quota contributiva annuale in funzione delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) n. 2015/757. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il Fondo restituisce le quote collettivamente per conto degli operatori navali che hanno aderito al Fondo. Il contributo per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, e la sua entità non è inferiore al prezzo di mercato delle quote dell'anno precedente.*

3. *Il Fondo acquisisce quote pari alla quantità totale collettiva di emissioni dei suoi membri nell'anno civile precedente e le restituisce nel registro istituito a norma dell'articolo 19 entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo annullamento. I contributi sono resi pubblici.*

4. *Il Fondo, inoltre, migliora l'efficienza energetica e agevola gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti, tramite i proventi di cui all'articolo 30 octies quater. Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva.*

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter riguardo all'integrazione della presente direttiva per quanto concerne l'attuazione del presente articolo.*

#### *Articolo 3 octies sexies*

#### *Cooperazione internazionale*

*In caso di raggiungimento di un accordo internazionale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se opportuno, propone modifiche per garantirne l'allineamento a tale accordo internazionale."*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:*

*"d bis) tutte le tecnologie di CCU che sono utilizzate negli impianti per*

***contribuire alla riduzione delle emissioni''.***

*Motivazione*

*Se l'operatore intende applicare delle tecnologie che riducono le emissioni, tale informazione dovrebbe essere contenuta già nella domanda di autorizzazione ad emettere emissioni.*

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettere e bis ed e ter (nuove)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 quater) all'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:***

***'e bis) tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale e la comunicazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace della normativa ambientale e provvedere affinché le autorità competenti e le parti interessate, inclusi i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti (come previsto dalla convenzione di Århus e attuato nella legislazione nazionale e unionale, in particolare nella direttiva 2003/87/CE);***

***e ter) l'obbligo di pubblicare annualmente informazioni esaustive sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rispetto delle direttive dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; tali informazioni sono accessibili ai rappresentanti dei lavoratori e ai rappresentanti della società civile delle comunità locali nelle vicinanze dell'impianto."***

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 7

*Testo in vigore*

"Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, **modifiche** che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi **il nome e l'indirizzo** del nuovo gestore."

*Emendamento*

**(2 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:**

"Il gestore informa **senza indugio** l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi **l'identità pertinente e i recapiti** del nuovo gestore."

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 9 – commi 2 e 3

*Testo della Commissione*

A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al **2,2%**.

*Emendamento*

A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al **2,4%**.

*Motivazione*

*Minimo assoluto per raggiungere l'obiettivo minimo dell'UE per il 2050, ossia una riduzione delle emissioni dell'80-95 %.*

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

a) *al* paragrafo 1 *sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:*

*Emendamento*

a) *il* paragrafo 1 *è sostituito dal seguente:*

"1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta ***o annullano*** tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato."

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta ***dagli Stati membri*** è del 57%.

*Emendamento*

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta ***o annullate*** è del 57 % ***e si riduce non oltre cinque punti percentuali nel corso dell'intero decennio a decorrere dal 1° gennaio 2012 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di riduzione delle quote messe all'asta a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Ove non avvenga alcun adeguamento o qualora occorran meno di cinque punti percentuali per procedere all'adeguamento, la restante quantità delle quote è annullata. Tale annullamento non supera i 200 milioni di quote.***

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

*Emendamento*

Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione"). ***La quantità indicata al presente comma rientra nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.***

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Inoltre, il 3% della quantità totale delle quote da rilasciare tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta al fine di compensare i settori o sottosectori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di ingenti costi indiretti effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come sancito all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva. Due terzi della quantità indicata al presente comma rientrano nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.***

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

***A partire dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.***

***Gli introiti di tali aste restano a livello di Unione e sono utilizzati per sostenere le regioni in cui a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio si aggiunge un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.***

***Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:***

- creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità,***
- iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori,***
- sostegno nella ricerca del lavoro,***
- creazione di imprese e***
- misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.***

***Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti.***

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo della Commissione*

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

*Emendamento*

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta, **dopo aver dedotto la metà del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma**, è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il 1° gennaio 2021 sono annullati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.***

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto ii**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a);

b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); ***per gli Stati membri ammissibili a beneficiare del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla***

*loro quota nel Fondo per la modernizzazione;*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo in vigore*

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. **Almeno il 50 %** dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, **comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c)**, o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

#### *Emendamento*

***b bis) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:***

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Il **100%** dei proventi **totali** della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:"

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo in vigore*

"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno **comunitario di utilizzare il 20 %** di energia rinnovabile entro il **2020** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno **comunitario** di incrementare l'efficienza energetica **del 20 % per il 2020;**"

#### *Emendamento*

***b ter) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:***

"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno **dell'Unione in materia** energia rinnovabile entro il **2030** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno **dell'Unione** di incrementare l'efficienza energetica, **entro il 2030, ai livelli convenuti negli idonei atti legislativi;**"

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo in vigore*

"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;"

*Emendamento*

***b quater) al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:***

"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni ***e sostenere – purché i costi del CO<sub>2</sub> non si riflettano analogamente per altri modi di trasporto di superficie – modalità di trasporto elettrificate, come le ferrovie o altre modalità elettrificate di trasporto di superficie, tenendo conto dei loro i costi indiretti in relazione all'ETS UE;***"

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h

*Testo in vigore*

"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"

*Emendamento*

***b quinquies) al paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:***

"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, ***i sistemi di teleriscaldamento*** e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

*Testo della Commissione*

j) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, **a condizione che** tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

*Emendamento*

j) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, ***purché non sia utilizzato all'uopo oltre il 20% degli introiti e purché*** tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera c**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera l

*Testo della Commissione*

l) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale ***in un'economia a in via di decarbonizzazione***, in stretto coordinamento con le parti sociali.

*Emendamento*

l) ***far fronte all'impatto sociale della decarbonizzazione delle loro economie e*** promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:***

***"Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standardizzato elaborato dalla***

*Commissione, che contiene anche elementi informativi concernenti l'impiego dei proventi delle aste per le diverse categorie e l'addizionalità dell'uso dei fondi. La Commissione pubblica tali informazioni sul proprio sito web."*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera c ter (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo in vigore*

"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere **il** sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente **ad almeno il 50 %** dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, **comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).**"

#### *Emendamento*

***c ter) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:***

"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere **un** sostegno finanziario **supplementare**, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente **al 100%** dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, **e abbiano notificato tali misure nel modello standardizzato fornito dalla Commissione.**"

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera d**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – commi 1, 2 e 3

#### *Testo della Commissione*

***d)*** al paragrafo 4, il terzo comma è ***sostituito dal seguente:***

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente

#### *Emendamento*

(d) al paragrafo 4, il ***primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:***

**"4.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente

all'articolo 23.";

*all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva che specifica disposizioni dettagliate riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta al fine di garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Qualora una valutazione dimostri, riguardo ai singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.*

*Le aste sono concepite per garantire che:*

- a) i gestori, e in particolare le PMI che rientrano nel sistema ETS UE, godano di un accesso integrale, giusto ed equo;*
- b) tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;*
- c) l'organizzazione e la partecipazione all'asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui e*
- d) gli emettitori di entità ridotta abbiano accesso alle quote.";*

#### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

#### **Emendamento 58**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) al paragrafo 4 è aggiunto il quinto comma seguente:***

***"Ogni due anni gli Stati membri segnalano alla Commissione la chiusura delle capacità di produzione di energia elettrica nel loro territorio imputabili alle misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano e ne informa gli Stati membri. Questi ultimi possono annullare un corrispondente volume di quote della quantità totale distribuita conformemente al paragrafo 2."***

## **Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera d ter (nuova)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 10 – paragrafo 5

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***d ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

"5. La Commissione verifica il funzionamento del *mercato europeo del carbonio*. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. *Se necessario*, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."

"5. La Commissione verifica il funzionamento del *sistema ETS UE*. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul *suo* funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. *La relazione tiene anche conto dell'interazione tra il sistema ETS UE e le altre politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, compreso l'effetto prodotto da tali politiche sull'equilibrio domanda-offerta del sistema ETS UE, come pure la loro conformità con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050. La relazione tiene conto altresì del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dell'incidenza sugli investimenti nell'Unione.* Gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – commi 1 e 2

#### *Testo della Commissione*

a) al paragrafo 1, il secondo comma è *sostituito* dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23."; tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per *aumenti* significativi di produzione *ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività.*"

#### *Emendamento*

a) al paragrafo 1, il *primo e il* secondo comma *sono sostituiti* dal seguente:

"*1.* Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 *ter per integrare la presente direttiva definendo misure unionali pienamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5 e 7, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19.* Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per *cambiamenti* significativi di produzione. *In particolare, occorrerà prevedere che qualunque aumento o calo del*

*10% minimo della produzione, espresso come media mobile dei dati verificati relativi alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, sia adeguato con una corrispondente quantità di quote, integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.*

*In sede di preparazione dell'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di limitare la complessità amministrativa ed evitare la manipolazione del sistema. A tal fine, può, se del caso, dar prova di flessibilità nell'applicazione delle soglie fissate nel presente paragrafo ove ciò sia giustificato da circostanze specifiche."*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento **comunitari** ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa **e della cattura e dello stoccaggio di CO<sub>2</sub>**, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di

#### *Emendamento*

**a bis) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:**

"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento **unionali** ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa, **CCS e CCU**, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta

elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

*I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita **devono essere adeguati in modo da evitare utili eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:***

#### *Emendamento*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:***

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***-i) per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017;***

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-i bis) sulla base di un raffronto dei valori dei parametri di riferimento basati su tali informazioni con il valore del parametro di riferimento contenuto nella decisione 2011/278 della Commissione, quest'ultima determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo 2013-2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per gli anni dal 2021 al 2025;*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;*

*i) qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento non superi lo 0,25 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii

#### *Testo della Commissione*

*ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.*

#### *Emendamento*

*ii) qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento superi l'1,75 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

*A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:*

*"Per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni dal 2021 al 2022 e con il tasso di*

*riduzione annuale applicabile rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028."*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

*ii)* a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

#### *Emendamento*

***b ter)* al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:**

"a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti."

#### *Motivazione*

*La posizione del PE comporta lo spostamento del testo.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b quater (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

'4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. ***Per ogni anno successivo al***

#### *Emendamento*

***b quater)* il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

'4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera."

**2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.**

## **Emendamento 71**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera c**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 10 bis – paragrafo 5

### *Testo della Commissione*

***Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.***

### *Emendamento*

***Qualora la somma delle assegnazioni gratuite in un dato anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte delle quote equivalente a una riduzione fino a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2010, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza applicando un fattore di correzione transettoriale uniforme ai settori con un'intensità degli scambi con i paesi terzi inferiore al 15 % o con un'intensità di carbonio inferiore a 7 kg CO<sub>2</sub>/VAL euro.***

## **Emendamento 72**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

6. ***Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.***

*Emendamento*

6. ***A livello dell'Unione è adottato un accordo centralizzato al fine di compensare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi significativi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.***

***La compensazione è proporzionata ai costi delle emissioni di gas a effetto serra effettivamente trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica ed è applicata in linea con i criteri definiti nei relativi orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti negativi sul mercato interno nonché una sovracompensazione dei costi sostenuti.***

***Ove l'importo della compensazione disponibile non sia sufficiente per indennizzare i costi indiretti ammissibili, l'importo della compensazione disponibile per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme.***

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva ai fini di cui al presente paragrafo, stabilendo le modalità per la creazione e il funzionamento del fondo.***

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva  
Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*(d bis) al paragrafo 6, è inserito un nuovo comma:*

*"Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie nazionali a favore dei settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tali misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato e all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva. Tali misure nazionali, se combinate al sostegno di cui al primo comma, non superano il livello massimo di compensazione indicato nei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato e non creano nuove distorsioni del mercato. I massimali esistenti sulla compensazione mediante aiuti di Stati continuano a diminuire nel corso di tutto il periodo di scambio."*

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote*

*Emendamento*

*400 milioni di quote sono accantonati per i nuovi entranti e per aumenti significativi di produzione.*

*immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.*

#### *Emendamento*

*Dal 2021 in poi, eventuali quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera f – parte introduttiva**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

(f) *al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:*

#### *Emendamento*

(f) *il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera f – comma 1**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

8. **400** milioni di quote sono disponibili per *sostenere l'innovazione* nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché

#### *Emendamento*

8. **600** milioni di quote sono disponibili per *promuovere gli investimenti nell'innovazione* nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali

per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati **alla cattura e allo stoccaggio geologico** ambientalmente sicuri **di CO<sub>2</sub> (CCS)** nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

elencati nell'allegato I, **inclusi i biomateriali e i prodotti per sostituire materiali a elevata intensità di carbonio**, nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati **a CCS e CCU** ambientalmente sicuri nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili **e lo stoccaggio di energia** nel territorio dell'Unione.

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di **CCS e di** tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, **con una distribuzione geograficamente equilibrata**. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il **60%** dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il **40%** può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

#### *Emendamento*

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, **CCS e CCU** che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. **I progetti sono selezionati sulla base del loro impatto sui sistemi energetici o sui processi industriali in uno Stato membro, in un gruppo di Stati membri o nell'Unione**. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il **75%** dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il **60%** può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. **Le quote sono assegnate ai progetti in funzione delle esigenze di questi ultimi in relazione al raggiungimento di tappe principali prestabilite**.

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato **costituita con decisione (UE) 2015/...** integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui **sopra**, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

#### *Emendamento*

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo **generate da fondi derivanti dalle aste di quote NER300 per il periodo 2013-2020 non ancora utilizzati**, per i progetti di cui **al primo e secondo comma**, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021 **e dal 2018 in poi**. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, **tenendo conto della loro pertinenza ai fini della decarbonizzazione dei settori in questione**.

**I progetti sostenuti a titolo del presente comma possono ottenere ulteriore sostegno a titolo del primo e secondo comma.**

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente all'articolo 23.;

#### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente all'articolo **30 ter ad integrazione della presente direttiva stabilendo i criteri da utilizzare per la selezione dei progetti che possono beneficiare delle quote di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei seguenti principi:**

**i) i progetti devono essere incentrati sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni**

*innovative e l'attuazione di programmi dimostrativi;*

*ii) le attività negli impianti di produzione devono essere vicine al mercato per dimostrare la capacità delle tecnologie innovative di superare gli ostacoli tecnologici e di altro tipo;*

*iii) i progetti devono produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni e abbinare tecnologie diverse;*

*iv) le soluzioni e le tecnologie devono idealmente poter essere trasferite all'interno del settore ed eventualmente ad altri settori;*

*v) è data priorità ai progetti che prevedono riduzioni di emissioni significativamente inferiori al pertinente valore di riferimento. I progetti ammissibili devono contribuire a riduzioni di emissioni al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2 oppure essere mirati a ridurre in modo considerevole i costi della transizione verso una produzione energetica a basse emissioni; e*

*vi) i progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni ed uno stoccaggio permanente di CO<sub>2</sub> per tutta la loro durata.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera f**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 5

#### *Testo in vigore*

Sono accantonate **delle** quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore

#### *Emendamento*

Sono accantonate **le** quote **di cui al secondo e terzo comma** per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale

dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun *singolo* progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

#### *Motivazione*

*Il PE intende mantenere il presente testo per questo comma.*

### **Emendamento 82**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – punto i (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 20

#### *Testo in vigore*

"Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.

#### *Emendamento*

***(i bis) il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:***

"Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.

***Tali misure consentono flessibilità per i settori industriali in cui le capacità sono soggette a regolari trasferimenti tra stabilimenti operativi della stessa impresa."***

#### *Motivazione*

*In alcuni settori industriali le capacità possono essere trasferite tra stabilimenti operativi (dello stesso gestore). Si tratta di una caratteristica delle attività stagionali, in cui la produzione di determinati stabilimenti può essere incrementata prolungando la durata delle attività. Occorre flessibilità per consentire trasferimenti regolari delle quote tra stabilimenti*

*diversi.*

### **Emendamento 83**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – titolo

#### *Testo della Commissione*

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

#### *Emendamento*

Misure di sostegno *transitorie* a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

### **Emendamento 84**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. È istituito un sistema per l'inclusione delle importazioni, pienamente conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Esso impone agli importatori in settori la cui intensità degli scambi non è superiore al 10 % negli anni tra il 2009 al 2013 e che non sono coperti dall'ETS UE di acquisire e cedere quote per i prodotti importati.***

***Entro il 30 giugno 2019, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, che specifica la forma esatta dei requisiti dettagliati di detto sistema. Prima di presentare l'atto delegato, la Commissione esegue una valutazione di impatto, inclusa una consultazione delle parti interessate e uno studio di fattibilità che esamina il modo più efficace per introdurre tale sistema. La valutazione è pubblicata insieme alla***

*comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pubblicata entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, come stabilito dall'articolo 30 bis.*

*Una volta istituito tale meccanismo, non sono conferite assegnazioni gratuite ai settori e sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma che sono coperti dal meccanismo di inclusione delle importazioni di carbonio.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Previa adozione della revisione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*, la Commissione procede a una nuova valutazione della percentuale di riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS UE e della decisione n. 406/209/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*. Le riduzioni supplementari dovute a un'accresciuta efficienza energetica sono utilizzate per tutelare i settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o degli investimenti.*

---

*\*Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).*

*\*\*Decisione n. 406/2009/CE del*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).*

#### *Motivazione*

*Il Presidente Juncker si è espresso a favore di un obiettivo di efficienza energetica pari ad almeno il 30 %. La maggior parte dei deputati del PE vorrebbe addirittura andare oltre. Ovviamente, ciò porterà a maggiori riduzioni delle emissioni nel quadro della condivisione dello sforzo. Pertanto, il massimale relativo alla condivisione dello sforzo dovrebbe essere ridotto e il margine disponibile dovrebbe essere utilizzato per proteggere i settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.*

### **Emendamento 86**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

(a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;

(b) caratteristiche del mercato attuali e previste;

(c) *i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d'investimento* a lungo termine o di *trasferimento*;

#### *Emendamento*

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,12 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

(a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, *tenendo conto dell'aumento associato dei costi di produzione*;

(b) caratteristiche del mercato attuali e previste;

(c) *margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento* a lungo termine o di *rilocalizzazione*;

*(c bis) materie prime che sono negoziate sui mercati mondiali a un prezzo di riferimento comune.*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. *Atri settori e sottosettori sono ritenuti* in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti *e sono* oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

#### *Emendamento*

3. *Il settore del teleriscaldamento è ritenuto* in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti *ed è* oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. *Gli altri settori e sottosettori non beneficiano di alcuna assegnazione gratuita.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta *un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per* le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) *per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23*, sulla base dei *tre* anni più recenti per cui sono disponibili dati.

#### *Emendamento*

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta *atti delegati a norma dell'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, in relazione al paragrafo 1 concernente* le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) *o, ove giustificato in base a criteri oggettivi elaborati dalla Commissione, al pertinente livello di disaggregazione sulla base di dati pubblici e settoriali, al fine di includervi le attività rientranti nel sistema ETS UE. La valutazione dell'intensità degli scambi è effettuata* sulla base dei *cinque* anni più recenti per cui sono

disponibili dati.

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la **produzione** di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

#### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la **generazione** di energia elettrica ai fini della modernizzazione, **diversificazione e trasformazione sostenibile** del settore energetico. **La deroga termina il 31 dicembre 2030.**

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri che non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1, ma che nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono usufruire della deroga di cui a tale paragrafo fino al quantitativo totale di cui al paragrafo 4, a condizione che il numero corrispondente di quote sia trasferito al Fondo per la modernizzazione e che i proventi siano utilizzati per sostenere gli investimenti ai sensi dell'articolo 10 quinquies.**

## Emendamento 91

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Gli Stati membri che, ai sensi del presente articolo, sono autorizzati ad assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la generazione di energia, possono scegliere di trasferire il numero corrispondente di quote o parte di esse al Fondo per la modernizzazione e di assegnarle ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. In tal caso, ne informano la Commissione prima del trasferimento.***

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite *e* alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;

(b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite *o* alla modernizzazione dei settori di produzione, ***reti di teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico,*** trasmissione e distribuzione energetica;

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

#### *Emendamento*

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori ***in linea con gli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'Unione per il 2050*** per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

#### *Testo della Commissione*

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO<sub>2</sub>;

#### *Emendamento*

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO<sub>2</sub> ***proporzionato alla dimensione dei progetti. Laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO<sub>2</sub> equivalenti dopo il completamento del progetto. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate.***

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii

#### *Testo della Commissione*

(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non *risponde* a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

#### *Emendamento*

(ii) hanno carattere complementare, ***pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia***, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non ***rispondono*** a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

## Emendamento 96

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(iii bis) non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.***

## Emendamento 97

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di

#### *Emendamento*

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita ***transitoria*** facoltativa ***per la modernizzazione del settore dell'energia*** pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara

presentare osservazioni.

competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

## **Emendamento 98**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

#### *Emendamento*

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, ***coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia. Tali criteri sono sottoposti a una consultazione pubblica, che garantisca la piena trasparenza e accessibilità alla pertinente documentazione, e riflettono pienamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati.*** I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde

#### *Emendamento*

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde

al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.

al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. ***Può essere finanziato al massimo il 75% dei costi pertinenti di un investimento.***

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia ***elettrica*** e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il ***28 febbraio*** di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le ***rende pubbliche.***";

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare ***su base annua*** entro il ***31 marzo*** di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, ***che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute, i tipi di investimenti finanziati e le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b)***. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le ***mette a disposizione del pubblico. Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.***

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 6 bis (nuovo)

**6 bis.** *Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità dei paragrafi da 2 a 6, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. La Commissione indaga altresì su altre possibili violazioni, quali la mancata attuazione del terzo pacchetto sull'energia. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni sull'investimento e garantisce l'accesso necessario ai fini dell'indagine, anche agli impianti e ai cantieri. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine in oggetto.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater – paragrafo 6 ter (nuovo)

**6 ter.** *In caso di violazione della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia, incluso il terzo pacchetto sull'energia, o dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di non concedere l'assegnazione gratuita.*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

*Emendamento*

1. Al fine di sostenere **e sfruttare** gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici, **compreso il teleriscaldamento**, e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

*Emendamento*

Gli investimenti finanziati rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e:

***i) contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardano la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO<sub>2</sub> equivalenti dopo il completamento del progetto. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 1° gennaio 2021 al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti***

*relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate;*

*ii) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO<sub>2</sub>;*

*iii) hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;*

*iv) non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima. Se, sulla base dei progressi tecnologici, uno o più requisiti di cui al presente paragrafo diventino irrilevanti, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 2024, al fine di modificare la presente direttiva definendo nuovi requisiti o aggiornando quelli esistenti.*

## Emendamento 106

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli *investimenti specifici per tali progetti*.

#### *Emendamento*

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti *del Fondo* elabora orientamenti *per gli investimenti* e criteri di selezione *specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti e criteri di selezione sono resi pubblici.*

*Ai fini del presente paragrafo, per progetto di investimento su scala ridotta si intende un progetto finanziato mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni, che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione e che non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.*

## Emendamento 107

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*3 bis. Qualsiasi Stato membro beneficiario che abbia deciso di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui*

*all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

4. *Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti.*

#### *Emendamento*

4. *Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario, la Commissione, la BEI e tre osservatori delle parti interessate, quali confederazioni industriali, sindacati, ONG. Il Consiglio per gli investimenti è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello di Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione.*

*È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. I membri del Consiglio consultivo sono in possesso della pertinente esperienza di mercato nel settore della strutturazione e del finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza e raccomandazioni al Consiglio per gli investimenti in merito all'ammissibilità dei progetti per le decisioni in materia di selezione, investimenti e finanziamento*

Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.

*nonché qualsiasi ulteriore assistenza allo sviluppo dei progetti quale necessaria.*

*È istituito un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Il Consiglio per gli investimenti **elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede** e si impegna a prendere le decisioni per consenso. **Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente**, adotta **una decisione** a maggioranza semplice.*

#### *Emendamento*

*Il **presidente del** Consiglio per gli investimenti **è eletto tra i suoi membri per un periodo di un anno. Il Consiglio per gli investimenti** si impegna a prendere le decisioni per consenso. **Il Consiglio consultivo** adotta **il proprio parere** a maggioranza semplice.*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

*Il Comitato di gestione è **composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.***

#### *Emendamento*

*Il **Consiglio per gli investimenti, il Consiglio consultivo e il Comitato di gestione operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono resi pubblici. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici e aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti***

*d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti in relazione ai progetti.*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni *per questa raccomandazione, una decisione è adottata* solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. *Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.*

#### *Emendamento*

Se la BEI raccomanda *al Consiglio consultivo* di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni *sul perché non è in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti e con i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, un parere positivo è adottato* solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto.

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 5 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al *Comitato di gestione* in merito agli investimenti

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al *Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo*

finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa **pubblica**, riporta:

in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa **disponibile al pubblico**, riporta:

### Emendamento 113

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Ogni anno il **Comitato di gestione** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Comitato di gestione**.

#### *Emendamento*

6. Ogni anno il **Consiglio consultivo** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo**.

### Emendamento 114

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente all'articolo 23 **per modificare il presente articolo**.

#### *Emendamento*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente all'articolo 30 **ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione**.

### Emendamento 115

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*(8 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:*

*"A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile ciascun gestore comunichi l'attività di produzione ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 7."*

## **Emendamento 116**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*(8 ter) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"3 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione dell'elenco e delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 da parte di uno Stato membro, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti e ai dati sulla produzione. La Commissione rispetta la medesima riservatezza sulle informazioni sensibili sul piano commerciale applicata dallo Stato membro interessato e pubblica una relazione su tale indagine."*

### *Motivazione*

*In base alle disposizioni attuali, la Commissione dipende interamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro. Tuttavia, laddove la comunicazione non sia corretta o vi siano altre irregolarità, una violazione delle disposizioni contemplate dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, fino all'articolo 10 quater può provocare distorsioni significative nella parità di condizioni per le industrie e i produttori di energia elettrica dell'UE. In tale contesto, è*

giustificato concedere alla Commissione la possibilità di raccogliere informazioni in maniera indipendente.

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

#### *Testo in vigore*

"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio<sup>1</sup>."

#### *Emendamento*

**(10 bis) all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:**

"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio<sup>1</sup>, ***né per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente del CO<sub>2</sub>, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio.***"

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(12) all'articolo 14, paragrafo 1, ***il secondo comma*** è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***un atto delegato*** conformemente all'articolo 23.";

#### *Emendamento*

(12) all'articolo 14, ***il*** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

**"1.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare ***atti delegati*** conformemente all'articolo 30 ***ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se***

*opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.";*

*"Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione\*, al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1° gennaio 2019.*

*Tale regolamento stabilisce inoltre procedure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli emettitori di entità ridotta.*

---

*\* Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30)."*

#### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

#### **Emendamento 119**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 13**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 15 – commi 4 e 5

*Testo della Commissione*

(13) all'articolo 15, il quinto comma è *sostituito* dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare *un atto delegato* conformemente all'articolo 23.";

*Emendamento*

(13) all'articolo 15, *il quarto e* il quinto comma *sono sostituiti* dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare *atti delegati* conformemente all'articolo 30 *ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi di cui all'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.*";

*Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

**Emendamento 120**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 16 – paragrafo 7

*Testo in vigore*

7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.

*Emendamento*

*(13 bis) all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all'articolo 30 *quater*, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.

## Motivazione

*Adeguamento tecnico.*

### Emendamento 121

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 14**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 16 – paragrafo 12

#### *Testo della Commissione*

12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo **22 bis**.

#### *Emendamento*

12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo **30 quater, paragrafo 2**.

## Motivazione

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base.*

### Emendamento 122

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 15**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 19 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

(15) all'articolo 19, paragrafo 3, **la terza frase è sostituita dalla** seguente:

**"Essa contiene** inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.**";

#### *Emendamento*

(15) all'articolo 19, **il** paragrafo 3 è **sostituito dal** seguente:

**"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'istituzione di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la**

*cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tali atti delegati includono altresì disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema ETS UE e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tali atti contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.";*

#### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

### **Emendamento 123**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30

#### *Emendamento*

*(15 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, **delle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6**, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è

giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione."

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a rafforzare la comunicazione e la trasparenza riguardo alla conformità, o alla mancanza di conformità, in tutti i settori.*

### **Emendamento 124**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(15 ter) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:*

*"2 bis. La relazione include, utilizzando i dati forniti mediante la cooperazione di cui all'articolo 18 ter, un elenco degli operatori soggetti ai requisiti della presente direttiva che non hanno aperto un conto nell'ambito del registro."*

#### *Motivazione*

*Sebbene il livello di conformità da parte degli operatori del settore del trasporto aereo sia generalmente elevato, si registrano alcuni casi di non conformità che devono ancora essere risolti. La pubblicazione di un elenco degli operatori inadempienti accelererebbe l'applicazione delle norme.*

### **Emendamento 125**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 quater) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"3 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine."*

*Motivazione*

*Al fine di garantire un livello uniforme di conformità in tutta l'Unione e di assicurare condizioni di parità per le industrie che partecipano al sistema ETS UE, la Commissione dovrebbe poter avviare un'indagine indipendente qualora vi sia il sospetto che la conformità non sia garantita dalle autorità nazionali.*

## **Emendamento 126**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente all'articolo 23.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente all'articolo 30 **ter al fine di modificare la presente direttiva stabilendo elementi non essenziali degli allegati alla presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter.**

*Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base.*

## **Emendamento 127**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 17**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 22 bis – titolo

*Testo della Commissione*

(17) è inserito *il* seguente **articolo 22 bis**:

"Articolo **22 bis**  
Procedura di comitato

*Emendamento*

(17) è inserito *l'articolo* seguente:

"Articolo **30 quater**  
Procedura di comitato

*Motivazione*

*Nuova numerazione a fini di riferimento incrociato.*

### **Emendamento 128**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 18**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 23 – titolo

*Testo della Commissione*

"Articolo **23**  
Esercizio della delega

*Emendamento*

"Articolo **30 ter**  
Esercizio della delega

*Motivazione*

*Nuova numerazione a fini di riferimento incrociato.*

### **Emendamento 129**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 19 – lettera a**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 24 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato

*Emendamento*

A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato

I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale *del sistema comunitario* e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, **in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.**

I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale *dell'ETS UE* e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e **tali** gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione. **Tale inclusione unilaterale è proposta e approvata al più tardi 18 mesi prima dell'inizio di un nuovo periodo di scambio nell'ETS UE.**

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri hanno la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del sistema ETS UE per aggiungere nuovi gas e settori. Un'inclusione unilaterale nell'ambito di applicazione del sistema ETS UE deve essere chiarita ben prima dell'inizio della fase IV.*

#### **Emendamento 130**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 19 – lettera a**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

*A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23*

#### *Emendamento*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'approvazione dell'inclusione delle attività e dei gas a effetto serra di cui al primo comma nel sistema per lo scambio di quote di emissione se tale inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.*

se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.

#### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

### **Emendamento 131**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 19 – lettera b**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 24 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

(b) *al* paragrafo 3, *il secondo comma* è sostituito dal seguente:

*"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.";*

#### *Emendamento*

(b) *il* paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise sul monitoraggio e la comunicazione delle attività, degli impianti e dei gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.";*

#### *Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

### **Emendamento 132**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 20 – lettera a**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 24 bis – paragrafo 4 – commi 1 e 2

*Testo della Commissione*

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è **sostituito** dal seguente:

**"Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";

*Emendamento*

(a) al paragrafo 1, **il primo e** il secondo comma **sono sostituiti** dal **testo** seguente:

**"1.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 **ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo, oltre all'inclusione di attività e gas prevista dall'articolo 24, modalità precise per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema ETS UE.**";

*Motivazione*

*Allineamento al TFUE. Il contenuto di questa disposizione corrisponde all'attuale formulazione dell'atto di base, con alcuni adeguamenti tecnici.*

**Emendamento 133**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 22**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso **la Comunità**, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema **comunitario** e i provvedimenti adottati da tale paese.

Se necessario, la Commissione può **adottare modifiche** per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano

*Emendamento*

1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso **l'Unione**, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 **quater**, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema **ETS UE** e i provvedimenti adottati da tale paese **terzo**.

Se necessario, la Commissione può **presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa** per

esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da **un** accordo **a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23.**

garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da **tale** accordo.

## Emendamento 134

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

"1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema **comunitario** gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **25000** tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente **e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW**, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla

#### *Emendamento*

**(22 bis) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Previa consultazione del gestore **e subordinatamente all'accordo del gestore**, gli Stati membri possono escludere dal sistema **ETS UE** gli impianti **gestiti da PMI** che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **50 000** tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto **e specificando in che modo tali misure non comporteranno costi di conformità più elevati per gli impianti in questione**, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma

Commissione;

(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **25000** o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri **possono autorizzare** misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

(c) confermino che, qualora un impianto emetta **25000** o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema **comunitario**;

(d) **pubblichino** le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) **per consentire al pubblico di presentare osservazioni**.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. "

## Emendamento 135

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **50 000** o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri, **a seguito di una richiesta del gestore, autorizzano** misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

(c) confermino che, qualora un impianto emetta **50 000** o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema **ETS UE**;

(d) **mettano** le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) **a disposizione del pubblico**.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti."

*Emendamento*

**(22 ter)**  
**è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 27 bis**

*Esclusione di impianti di dimensioni ridotte non subordinata all'adozione di misure equivalenti*

**1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 5 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che gli Stati membri interessati:**

**(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;**

**(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 5 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;**

**(c) confermino che, qualora un impianto emetta 5 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE, salvo che non si applichi l'articolo 27;**

**(d) mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.**

**2. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto."**

## Emendamento 136

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 29

#### *Testo in vigore*

"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la **concorrenza sul mercato del carbonio** e a definire misure per migliorarne il funzionamento."

#### *Emendamento*

**(22 quater) l'articolo 29 è così modificato:**

"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. **La relazione comprende una sezione dedicata all'interazione tra il sistema ETS UE e altre politiche nazionali e dell'Unione in materia di clima ed energia, per quanto concerne i volumi di riduzione delle emissioni, l'efficacia sotto il profilo dei costi di tali politiche e il relativo impatto sulla domanda di quote ETS UE.** Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte **legislative** volte a migliorare la **trasparenza dell'ETS UE, a tenere conto della capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050** e a definire misure per migliorarne il funzionamento, **incluse misure intese a tenere conto dell'impatto di politiche complementari a livello dell'Unione in materia energetica e climatica sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE.**";

## Emendamento 137

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 quinquies)      è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 30 bis**

***Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi***

***Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza dell'ETS UE rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.***

***Entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e dalle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare di conseguenza l'azione dell'Unione in materia di clima.***

***La relazione prende in considerazione gli adeguamenti all'ETS UE nel contesto degli sforzi globali di mitigazione e degli sforzi intrapresi da altre importanti economie. In particolare, la relazione valuta la necessità di riduzioni più drastiche delle emissioni, la necessità di adeguare le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la necessità o meno di ulteriori misure politiche e strumenti per rispettare gli impegni dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra.***

***La relazione tiene conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, della competitività delle industrie europee, degli investimenti***

*all'interno dell'Unione e della sua politica di industrializzazione.*

*La relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa; in tal caso, la Commissione pubblica in parallelo una valutazione d'impatto completa."*

## **Emendamento 138**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – paragrafo 3

#### *Testo in vigore*

"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione *nel sistema comunitario*, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

#### *Emendamento*

*(22 sexies) nell'allegato 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione *nell'ETS UE*, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, *le unità di riserva e di emergenza utilizzate unicamente per la produzione di energia elettrica destinata al consumo in loco in caso di guasto della rete* e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

## **Emendamento 139**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 bis (nuovo)**

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 1 bis***

***La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:***

***All'articolo 1, paragrafo 5, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:***

***"A titolo di deroga, fino al periodo di riesame di cui all'articolo 3, le percentuali di cui al primo comma sono raddoppiate. Il riesame valuta la possibilità di raddoppiare il tasso di ammissione finché l'equilibrio di mercato non sarà ripristinato.***

***Inoltre, il riesame introduce un tetto massimo per la riserva stabilizzatrice del mercato e, se del caso, è corredato di una proposta legislativa."***

*Motivazione*

*Il tasso di ammissione per la riserva stabilizzatrice del mercato andrebbe raddoppiato durante i primi quattro anni di attività.*

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

Il 15 luglio 2015, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta per la fase 4 del sistema di scambio di quote di emissione (ETS). La proposta è volta a raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra "almeno" del 40% entro il 2030, tutelando al contempo l'industria europea dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e promuovendo l'innovazione e la modernizzazione dei settori industriale ed energetico europei nel decennio 2020-2030<sup>1</sup>. La proposta si basa sulle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che definiscono orientamenti per il raggiungimento di tali obiettivi<sup>2</sup>.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione europea nell'ambito dell'attuale pacchetto clima ed energia 2030 dell'UE. Il relatore ritiene che un meccanismo basato sul mercato, quale l'ETS, sia il modo più efficace in termini di costi per rispettare gli obblighi in materia di cambiamenti climatici e si rallegra nel prendere atto della diffusione della tariffazione del carbonio a livello mondiale.

Il relatore ha collaborato strettamente con i relatori ombra, nonché i loro uffici e consulenti, nell'elaborare la presente relazione e desidera ringraziarli per il prezioso contributo apportato in tale processo. Il relatore desidera inoltre ringraziare la Commissione europea per il suo impegno sostenuto e proattivo.

### Ambizione

Il relatore accoglie con favore il nuovo fattore di riduzione lineare del 2,2% che, a suo avviso, dovrebbe costituire il tasso annuale minimo di riduzione del numero totale di quote nella fase 4.

Il 12 dicembre, i paesi del mondo hanno raggiunto l'accordo di Parigi, impegnandosi a limitare l'incremento della temperatura globale a un livello "ben al di sotto" di due gradi, pur riconoscendo che una soglia di 1,5 gradi sarebbe più efficace nel contrastare gli effetti più drastici dei cambiamenti climatici<sup>3</sup>. Il relatore reputa fondamentale che l'ETS rifletta i progressi dell'accordo di Parigi e ha proposto quanto segue:

- a) una nuova clausola di revisione che incarichi la Commissione europea di tenere sotto controllo il fattore di riduzione lineare, presentando, ove necessario, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dopo il primo bilancio globale del 2023.

Riconoscendo che la sovrapposizione delle politiche climatiche ed energetiche dell'UE nonché delle misure nazionali unilaterali volte a ridurre la capacità di produzione di elettricità può compromettere l'efficacia dell'ETS e contribuire a creare squilibri di mercato, il relatore ha altresì proposto quanto segue:

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm)

<sup>2</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf)

<sup>3</sup> <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf>

- a) nell'ambito della sua revisione annuale del funzionamento dell'ETS, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'impatto della sovrapposizione delle politiche dell'UE e, ove necessario, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;
- b) ogni due anni gli Stati membri possono restituire alla riserva stabilizzatrice del mercato un numero di quote pari al numero di quote legate alla capacità elettrica disconnessa in tale periodo.

### **Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**

Con la progressiva intensificazione dei nostri obiettivi in materia di cambiamenti climatici, le quote gratuite diventeranno più limitate. Il relatore ritiene che sia essenziale garantire alle industrie un'adeguata protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma riconosce la necessità di renderla più mirata garantendo, al contempo, che i parametri di riferimento siano realistici e che il fattore di correzione transettoriale, considerato iniquo, sia evitato. Il relatore, pertanto, ha proposto quanto segue:

- a) una distribuzione più mirata delle quote gratuite sulla base del risultato ottenuto moltiplicando l'intensità degli scambi commerciali di un settore o sottosectore con paesi terzi per la sua intensità di emissioni;
- b) una valutazione qualitativa per tutti i settori che si trovano a meno del 10% dalla categoria di assegnazione gratuita superiore;
- c) un nuovo tasso di riduzione del parametro di riferimento dello 0,3% per tenere conto delle industrie che non sono in grado di conseguire una riduzione annuale dello 0,5%;
- d) il trasferimento al fondo di quote gratuite di una percentuale pari fino al 2% della parte di quota messa all'asta al fine di migliorare un fattore di correzione transettoriale qualora innescato;
- e) la possibilità per la Commissione di valutare settori e sottosectori a un livello ulteriormente aggregato o disaggregato diverso dal livello NACE-4.

### **Costi indiretti**

Il relatore riconosce che il fatto che alcuni Stati membri compensino i costi indiretti mentre altri non lo fanno provoca una distorsione di mercato. Il relatore è altresì convinto che tale distorsione debba essere affrontata. Tuttavia, nel tentativo di ovviarvi, è emerso un problema giuridico. Alla luce del fatto che i trattati non consentono di obbligare gli Stati membri a ricorrere ad aiuti di Stato, il relatore ha ripristinato la formulazione attuale, in virtù della quale gli Stati membri possono compensare, in attesa di un'ulteriore discussione con i relatori ombra e gli esperti giuridici.

### **Un'assegnazione più dinamica**

In base alle norme attuali, l'assegnazione delle quote può essere modificata solo laddove si registri un cambiamento dei livelli di produzione del 50%. Ciò ha contribuito a determinare una situazione in cui alcuni settori non dispongono di quote sufficienti, mentre altri hanno realizzato profitti inaspettati. Al fine di rettificare tale situazione, il relatore ha proposto quanto segue:

- a) l'assegnazione delle quote sarà modificata in caso di aumento o diminuzione della produzione di un impianto pari al 10%.

## **Semplificazione**

Gli oneri finanziari e amministrativi dell'ETS gravano più pesantemente su chi è meno in grado di farvi fronte. Prendendo atto della tendenza consolidata a ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria, il relatore ha proposto quanto segue:

- a) la soglia per gli emettitori di entità ridotta è innalzata da 25 000 a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente;
- b) gli emettitori di entità molto ridotta (meno di 5 000 tonnellate di CO2 equivalente) dovrebbero poter uscire dall'ETS senza misure equivalenti.

## **Fondo per l'innovazione**

Infine, le industrie devono essere in grado di innovare le modalità per giungere a un futuro a basse emissioni di carbonio. Poiché il livello di ambizione dell'ETS aumenta e le nostre soglie limite per quanto concerne le emissioni di gas a effetto serra si abbassano, è fondamentale che emergano nuove tecnologie per mantenere la competitività delle industrie europee e tutelare i posti di lavoro. Il relatore ha pertanto proposto una serie di modifiche al Fondo per l'innovazione:

- a) il Fondo per l'innovazione sarà costituito per il 50% dalla parte di quote messe all'asta;
- b) il Fondo per l'innovazione riceverà 150 milioni di quote non assegnate;
- c) i costi relativi ai progetti sono finanziati fino al 75%;
- d) il 60% dei finanziamenti non deve essere subordinato a riduzioni accertate delle emissioni;
- e) i progetti saranno finanziati in base a tappe principali prestabilite.

## **Fondo per la modernizzazione**

Il relatore ritiene che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014, il Fondo per la modernizzazione debba essere gestito principalmente dagli Stati membri beneficiari, con il coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Commissione europea. Il relatore reputa inoltre che i criteri per gli investimenti e la regolamentazione del fondo debbano essere quanto più trasparenti possibile. Il relatore ha proposto quanto segue:

- a) la soglia per i progetti di dimensioni ridotte sarà di 20 milioni di EUR;
- b) gli Stati membri stabiliscono norme nazionali e criteri di selezione per i progetti di dimensioni ridotte; tali norme e criteri saranno soggetti a consultazione pubblica;
- c) il Consiglio per gli investimenti è composto dagli Stati membri beneficiari, dalla BEI e dalla Commissione europea;
- d) i criteri di selezione del Consiglio per gli investimenti sono soggetti a consultazione pubblica.

## **Articolo 10 quater**

Il relatore accoglie con favore il passaggio verso un procedura di gara competitiva per i progetti avviati a norma dell'articolo 10 quater e riconosce che la concorrenza determinerà il

miglior rapporto qualità-prezzo. Pur accettando in larga misura la proposta della Commissione, il relatore ha proposto quanto segue:

- a) la soglia per la procedura di gara competitiva sarà di 20 milioni di EUR;
- b) la cogenerazione di energia termica ed elettrica è ammissibile al finanziamento.

## **PARERE DI MINORANZA**

a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento  
Mireille D'Ornano

Il nostro gruppo non si associa alla riforma in quanto giudicata troppo rischiosa al di là delle buone intenzioni da essa invocate sul piano ambientale. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è certamente lodevole, ma non deve avvenire a scapito dei nostri posti di lavoro nel settore industriale. I settori interessati, come quello siderurgico, sono già oggetto di una concorrenza globale spietata da parte di paesi come la Cina. Benché occupino una posizione rilevante nel settore, detti paesi continuano ad avere pochi scrupoli dal punto di vista ambientale. Inoltre, la relazione in esame non manca di rafforzare in maniera sempre più insidiosa i poteri della Commissione europea a scapito degli Stati membri sovrani. Non accettiamo nemmeno il malcelato sconfinamento nelle competenze dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, sconfinamento derivante dalla volontà di integrare nel sistema ETS il settore del trasporto marittimo e dell'aviazione. Per essere legittime ed efficaci, tali decisioni devono essere adottate tra tutti gli Stati interessati, a livello mondiale. L'Unione europea non deve in nessun caso interferire in tali organizzazioni o tentare di sostituirsi a esse. Per tutte le ragioni sovraesposte voteremo contro la relazione.

10.11.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Relatore per parere: Fredrick Federley

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il mondo sta avanzando verso un'economia a basse emissioni di carbonio e l'accordo di Parigi sul clima, adottato lo scorso anno, sancisce l'irreversibilità di tale evoluzione. L'accordo stabilisce obiettivi ambiziosi ed è importante che l'UE mantenga le proprie promesse. È altrettanto importante cogliere le numerose opportunità correlate alla trasformazione della nostra economia in un'economia a basse emissioni di carbonio.

L'Europa ha maturato oltre dieci anni di esperienza con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE), il meccanismo di limitazione e scambio delle emissioni ("cap-and-trade") più vasto al mondo, che comprende più di 11 000 centrali elettriche e impianti industriali. Il sistema è riuscito a far entrare i cambiamenti climatici nell'agenda dei consigli di amministrazione, introducendo un prezzo sul carbonio e contribuendo quindi a stimolare gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni. I governi e il settore privato stanno perorando in tutto il mondo la causa dei mercati del carbonio quali strumenti in grado di garantire la competitività, incoraggiare l'innovazione e ridurre in maniera significativa le emissioni. Un gruppo sempre più ampio di paesi, tra cui spicca la presenza della Cina, si sta servendo o si servirà dei mercati del carbonio per conseguire i propri obiettivi in materia di clima.

Nel luglio 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sull'ETS UE volta a conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni interne di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030. Il relatore accoglie con favore le riforme proposte, tuttavia vi sono alcuni elementi da rafforzare onde assicurare l'integrità del sistema, la prevedibilità per l'industria e parità di condizioni per tutte le imprese, i settori e gli Stati

membri. È fondamentale, anche alla luce dell'accordo di Parigi recentemente adottato, che l'ETS UE continui a stimolare adeguate riduzioni delle emissioni, evitando nel contempo di imporre indebiti costi del carbonio ai settori che ottengono i migliori risultati, i quali sono maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

### **Ridurre le emissioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi**

La direttiva vigente stabilisce che le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio cessano di avere effetto nel 2020. Tuttavia, per alcuni settori industriali continuerà a essere necessaria l'assegnazione gratuita di quote in via temporanea, quale deroga alla regola generale di utilizzare le aste come principale metodo di assegnazione, al fine di evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Le norme e i parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote devono essere realistici e fungere al contempo da incentivo per un miglioramento costante del processo. Sono necessari adeguamenti più frequenti, in base ai dati di produzione effettiva, al fine di evitare un'assegnazione di quote eccessive e non compromettere la crescita dei settori industriali efficienti. L'assegnazione gratuita deve essere maggiormente indirizzata verso i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio, garantendo pieno sostegno a quelli che ne hanno maggiore necessità. Un siffatto approccio ridurrà al minimo l'esigenza di applicare un fattore correttivo intersettoriale che potrebbe altrimenti minare notevolmente e ingiustamente la competitività di alcuni settori industriali.

### **Stimolare l'innovazione industriale**

È possibile, nonché auspicabile, che l'ETS UE costituisca uno strumento potente per contribuire alla diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il relatore si compiace della proposta della Commissione di aumentare la dimensione del Fondo per l'innovazione e di estenderne il campo di applicazione all'innovazione a basse emissioni nei settori industriali. Tuttavia, attualmente l'ETS UE non si dimostra in grado di promuovere gli investimenti e l'innovazione a favore di basse emissioni di carbonio nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi di medio e lungo termine in materia di clima. È necessario un Fondo per l'innovazione più forte, con 150 milioni di quote aggiuntive per sfruttare gli investimenti privati in tecnologie industriali innovative. Mentre il tetto massimo dell'ETS UE si riduce e le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio vengono riformate, con l'obiettivo ultimo di ricorrere unicamente alle aste, le politiche a sostegno degli investimenti nella transizione verso un'economia a basse emissioni diventano sempre più importanti.

### **Mantenere la coerenza con un mercato dell'energia sempre più integrato**

La riforma dell'ETS UE, unitamente al suo impatto sulla produzione e lo scambio di energia, dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. È essenziale realizzare un sistema energetico europeo che sia innovativo e moderno ed è opportuno che a tale obiettivo siano dedicate maggiori risorse. È necessario armonizzare le norme dell'ETS UE post 2020 destinate al settore dell'energia o a compensare i costi indiretti del carbonio sostenuti dai

consumatori di energia elettrica, le quali dovrebbero puntare a creare parità di condizioni e a non provocare distorsioni della concorrenza tra Stati membri sul mercato dell'elettricità. La temporanea assegnazione gratuita al settore dell'energia negli Stati membri a reddito più basso deve essere eseguita in maniera trasparente, assicurando progetti economicamente validi in linea con gli obiettivi di lungo termine dell'UE in materia di energia e clima. Sarebbe opportuno condurre regolarmente un riesame generale dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche per il clima, la qualità dell'aria e l'energia a livello europeo e nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni di politiche e influenze reciproche negative tra diversi strumenti.

## **Fare leva sull'accordo di Parigi**

Le conseguenze che l'accordo di Parigi sul clima avrà per l'ETS UE non sono ancora state esaminate nel dettaglio e pertanto non possono essere prese pienamente in considerazione per l'avvio della quarta fase.

Mentre il protocollo di Kyoto interessava solamente il 12 % delle emissioni globali, si richiede ora a paesi responsabili di oltre il 95 % delle emissioni globali di attuare piani nazionali per il clima e stabilire obiettivi più ambiziosi ogni cinque anni. È pertanto necessario allineare la direttiva sull'ETS UE con l'accordo di Parigi, istituendo tra l'altro un meccanismo dell'ETS UE che permetta di rivedere regolarmente al rialzo le disposizioni in materia di rilocalizzazione del carbonio e i livelli di ambizione.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.

##### *Emendamento*

(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente, ***tutelando nel contempo la competitività internazionale dell'industria dell'UE ed evitando la rilocalizzazione delle***

---

<sup>15</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

---

<sup>15</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015<sup>16</sup>.

#### *Emendamento*

(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015<sup>16</sup>. ***L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (in seguito "l'accordo"), approvato in occasione della 21<sup>a</sup> Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, segna un nuovo livello di impegno globale per contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai***

*livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. Conformemente all'accordo, tutti i comparti economici devono contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. Gli obiettivi e le misure concordati a livello internazionale, ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono accolti con favore se producono adeguate riduzioni delle emissioni.*

---

16

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S  
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

---

16

[http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S  
ubmission%20Pages/submissions.aspx](http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx)

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto *e* ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e

##### *Emendamento*

(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto, ben funzionante *e più efficace*, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, *nei paesi terzi o nelle regioni subnazionali* senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di

più facilmente comprensibile.

investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

***L'Unione è determinata nella sua intenzione di mantenere l'ETS UE al centro della sua politica climatica e altri paesi e regioni nel mondo stanno seguendo le politiche climatiche dell'Unione. Nel 2016 circa 40 paesi e più di 20 città, Stati e province hanno usato meccanismi di fissazione dei prezzi del carbonio, in varie misure, e altri ancora intendono attuare tali meccanismi in futuro. L'Unione incoraggia altri paesi a seguire tale esempio e a proseguire i loro sforzi in tal senso.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia<sup>17</sup>. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

###### *Emendamento*

(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia<sup>17</sup>, ***garantendo al contempo che tali altri aspetti, come quelli relativi all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, rafforzino gli obiettivi dell'ETS UE senza inficiarne l'efficacia di mercato.*** L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra, ***allo scopo di conseguire***

***L'obiettivo a lungo termine dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% nel 2050. Purtroppo il segnale del prezzo del carbonio durante la fase 3 non è stato sufficientemente alto per incentivare gli investimenti nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio. Un prezzo del carbonio sufficiente a promuovere gli investimenti nella decarbonizzazione della produzione è un elemento essenziale per ETS UE ben funzionante. L'obiettivo di reindustrializzazione secondo cui la quota dell'industria nel PIL dell'Unione deve raggiungere il 20% entro il 2020 dovrebbe essere messo in evidenza in questo contesto, così come l'importanza dell'innovazione, gli investimenti nella R&S, l'occupazione e il rinnovamento delle competenze.***

---

<sup>17</sup> COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

---

<sup>17</sup> COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare **la** rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra **nei** paesi

#### *Emendamento*

(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare **il rischio di** rilocalizzazione delle emissioni di carbonio **e degli investimenti** giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni

terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.

**globali di gas a effetto serra e di una deviazione degli investimenti verso** paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. **Uno studio commissionato nel 2013 dalla Commissione ha concluso che durante il periodo dal 2005 al 2012 non si è verificata alcuna rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.**

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione **a tale regola**. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57% nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione<sup>18</sup> fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>.

#### *Emendamento*

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione **in un periodo transitorio volta a mantenere la competitività globale dell'UE**. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57% nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. **Dal 2021 in poi la percentuale di quote da mettere all'asta dovrebbe essere del 57%, con la possibilità di una sua riduzione fino a cinque punti percentuali per garantire un quantitativo sufficiente di quote a titolo gratuito**. La valutazione d'impatto della Commissione<sup>18</sup> fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del

---

<sup>18</sup> SEC(2015)XX

<sup>19</sup> Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

---

<sup>18</sup> SEC(2015)XX

<sup>19</sup> Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La

#### *Emendamento*

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. ***L'assegnazione a titolo gratuito non dovrebbe essere una sovvenzione ma dovrebbe mirare a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti nonché a promuovere e finanziare gli investimenti nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio.*** L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle

Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).

emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. ***I settori e sottosettori non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non dovrebbero ricevere quote gratuite.*** Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati ***e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per***

#### *Emendamento*

(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati ***i parametri di riferimento dovrebbero essere completamente aggiornati in base ai dati del 2017 e del 2018 onde tenere***

*L'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati.* Per ragioni di prevedibilità, *ciò dovrebbe avvenire* applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione *del 2007-2008*, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

*conto dei reali miglioramenti tecnologici.* Per ragioni di prevedibilità *e per fornire un incentivo continuo al miglioramento del processo, i parametri di riferimento dovrebbero essere inoltre aggiornati* applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. *Per i settori che registrano un tasso di miglioramento inferiore allo 0,3%, si applica tale percentuale.* Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) *Gli Stati membri dovrebbero* indennizzare *parzialmente, in conformità* delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e

#### *Emendamento*

(9) *Dovrebbe essere istituito un meccanismo armonizzato dell'UE per* indennizzare, *tenuto conto* delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi

le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, **gli** introiti derivanti dalle vendite all'asta **dovrebbero** essere **destinati anche al** finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions – INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire** gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

dell'energia elettrica; Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, **almeno l'80% degli** introiti derivanti dalle vendite all'asta **dovrebbe** essere **speso nelle azioni per il clima elencate nella presente direttiva, compreso per il** finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions – INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. **L'UE dovrebbe inoltre istituire un Fondo per un'equa transizione allo scopo di mettere in comune** gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio **di CO<sub>2</sub>** (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche

#### *Emendamento*

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio (CCS) **e alla cattura e al consumo (CCU) di CO<sub>2</sub>**, alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili

nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO<sub>2</sub> stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO<sub>2</sub> stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali *sostenibili* a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO<sub>2</sub> stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e *CCU* e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS e *CCU*, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie *sostenibili* a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO<sub>2</sub> stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60%

#### *Emendamento*

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60%

della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. **Tale** struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un **Comitato di gestione**. **È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione.** Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, **in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050**, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. **La** struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un **comitato consultivo**. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

## Considerando 12

### *Testo della Commissione*

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base **a** criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

### *Emendamento*

(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. ***L'elenco sia dei progetti selezionati che di quelli respinti dovrebbe essere messo a disposizione del pubblico.*** Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base **ai** criteri chiari e trasparenti ***previsti dalla presente direttiva.*** I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

## Emendamento 13

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

### *Testo della Commissione*

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di

### *Emendamento*

(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi ***Orizzonte 2020, il Fondo***

investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

***europo per gli investimenti strategici e i Fondi strutturali e di investimento europei, tenuto conto della strategia di investimenti per il clima della Banca europea per gli investimenti***, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di ***mantenere l'esclusione***. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

#### *Emendamento*

(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di ***estendere tale situazione per ridurre i costi amministrativi superflui***. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(16 ter) Al fine di ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, la Commissione potrebbe valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 – lettera u bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:*

*"u bis) «emettitore di entità ridotta», gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni inferiori a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, a lettera a);";*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti **tre** nuovi commi:

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti **quattro** nuovi commi:

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57 % **e si riduce fino a cinque punti percentuali nel corso dell'intero quarto periodo di scambio a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di una riduzione delle quote messe all'asta conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera a).**

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla

modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";

modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

***I 300 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato sono cancellati nel 2021.***;

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(i) ***alla lettera a), la percentuale "88%" è sostituita da "90%";***

2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:

(a) il 90 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

(b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); *e*

#### *Emendamento*

(i) ***il primo comma è sostituito dal seguente:***

"2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:

(a) il 90 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

(b) il 10 % del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a). ***Per gli Stati membri ammissibili al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo***

*10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione.";*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto ii**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*soppresso*

*(b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a)."; e*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera c**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) al paragrafo 3, le seguenti lettere j), k) e l), sono aggiunte:*

*(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno **il 50 %** dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei

"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno **l'80%** dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei

seguenti scopi:

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il **20 %** di energia rinnovabile entro il **2020** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del **20 %** per il **2020**;

(c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

(d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

(e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

seguenti scopi:

(a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4) **nonché al Fondo verde per il clima**, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il **[aggiornare in base all'accordo dei legislatori]** % di energia rinnovabile entro il **2030** e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare **l'efficienza** energetica del **[aggiornare in base all'accordo dei legislatori]**% per il **2030**;

(c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

(d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

(e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico **o l'uso** ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei

- (f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- (g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
- (h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
- (i) ***coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.***
- (j) ***realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosectori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;***
- (k) ***esercitare attività di finanziamento a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;***

(l) ***promuovere la creazione di***

paesi terzi;

- (f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- (g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
- (h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
- (i) ***favorire attività di finanziamento per il clima nei paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;***
- (j) ***promuovere l'efficienza delle risorse e l'economia circolare;***

(k) ***i proventi possono inoltre essere utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:***

- (i) ***coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario;***
- (ii) ***realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosectori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, purché tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;***

***competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.***

Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo."

Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo. ***Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standard messo a disposizione dalla Commissione, presentano un grado minimo di dettaglio che garantisca la trasparenza e la comparabilità e comprendono elementi informativi in materia di addizionalità dei fondi. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web.***";

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:***

***"3 bis. Fino a 260 milioni del quantitativo***

*totale di quote, di cui una metà è ricavata dalle quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'altra metà sarebbe altrimenti assegnata gratuitamente, sono messi all'asta per istituire un accordo armonizzato a livello di Unione come disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 6.*

*3 ter. Fondo per una transizione equa*

*A partire dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.*

*Gli introiti di tali aste resterebbero al livello di Unione, con l'obiettivo di utilizzarli per attenuare l'impatto sociale delle politiche sul clima in regioni che uniscono a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.*

*Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:*

- creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità;*
- iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori;*
- sostegno nella ricerca del lavoro;*
- creazione di imprese;*
- misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.*

*Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte*

*attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti."*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.

#### *Emendamento*

*(d bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. ***La relazione include anche l'interazione tra l'ETS UE e le altre misure in materia di clima ed energia a livello europeo e nazionale, e analizza l'effetto di diversi strumenti politici sul funzionamento del mercato ETS UE, segnatamente sull'equilibrio tra offerta e domanda nel mercato del carbonio. La relazione tratta anche il trasferimento dei costi delle quote sui prezzi dei prodotti per la maggior parte dei settori e sottosectori, in particolare in relazione alle rispettive quote di mercato.*** Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.";

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera d ter (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d ter) è aggiunto il paragrafo seguente:*

**"5 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le chiusure della capacità di produzione di energia elettrica dovute a misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano. Gli Stati membri possono ritirare un numero corrispondente di quote.";**

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) ***al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:***

1 Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23. ***Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività.***

(a) ***i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:***

"1 Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 ***a integrazione della presente direttiva, prevedendo assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per modifiche significative della produzione. Qualunque aumento o calo della produzione superiore al 10%, espresso come media mobile dell'attività verificata relativa alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, deve essere adeguato con una corrispondente quantità di quote***

*integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.*

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO<sub>2</sub>, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l'efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati.

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico *e che forniscano nel contempo prevedibilità agli impianti industriali*, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO<sub>2</sub>, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l'efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosectori interessati. *L'assegnazione gratuita è concessa unicamente a settori o a sottosectori per i quali sono forniti dati in conformità della metodologia consolidata e armonizzata, nell'ottica di*

I regolamenti, conformemente agli articoli 14 e 15, prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione dei parametri di riferimento ex ante.

*I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:*

(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso

***garantire parità di trattamento e trasparenza.***

I regolamenti, conformemente agli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione dei parametri di riferimento ex ante, ***tenendo conto del potenziale di riduzione delle emissioni a lungo termine al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima.***

***Prima dell'inizio del periodo di scambio, i parametri di riferimento nei singoli settori e sottosettori sono pienamente aggiornati in base alla media delle emissioni verificate del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell'Unione nel periodo 2017-2018. I parametri di riferimento sono stabiliti sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11.***

***I parametri riflettono progressi tecnologici reali e le riduzioni di emissioni rispetto al punto di partenza di cui al primo comma. Sulla base di un aggiornamento completo con i dati del 2017 e del 2018, i valori sono ridotti ogni anno successivo dell'1% rispetto al valore che era stato stabilito, a meno che:***

(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso

affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% **per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;**

(ii) **a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.**

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.

3 Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO<sub>2</sub>, le condutture per il trasporto di CO<sub>2</sub> o i siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub> non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3

affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5%;

(ii) **la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento, calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, siano inferiori se confrontati con la riduzione annuale di cui sopra di oltre lo 0,7% rispetto al valore del periodo 2007-2008 su base annua nel corso degli ultimi anni per i quali i dati sono disponibili. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è ridotto in quell'anno dello 0,3%;**

**(ii bis) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.**

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis **e mira a ridurre gli oneri amministrativi per le PMI nella raccolta dei dati.**

3 Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO<sub>2</sub>, le condutture per il trasporto di CO<sub>2</sub> o i siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub> non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote."

**(b) al paragrafo 2 è aggiunto un terzo comma:** **soppresso**

***I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:***

***(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;***

***(ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.***

***A tal fine la Commissione adotta un atto***

*di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

(c) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

5. *Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.*

*Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio*

#### *Emendamento*

(c) *i paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:*

"5. *Qualora la somma delle assegnazioni gratuite ogni anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 10, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte di quote equivalente ad una riduzione pari al massimo a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2010 è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme e applicato in modo tale che il 10% degli impianti più efficienti, quali definiti all'articolo 10 bis sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11, non ne risenta.*

6. *È istituito un accordo armonizzato a livello dell'Unione per compensare gli impianti, a favore dei settori e dei sottosettori esposti a un rischio concreto di*

a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. ***Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.***

7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

---

(\*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. ***Tale compensazione armonizzata è finanziata secondo quanto disposto dall'articolo 10 per tali costi.***

***La compensazione è proporzionata, tiene conto delle norme sugli aiuti di Stato ed è applicata in modo da evitare ripercussioni negative sul mercato interno e una sovracompensazione. Le misure di compensazione mantengono un incentivo a favore dell'efficienza energetica e di un passaggio da un utilizzo di energia ad alte emissioni di carbonio ad uno a basse emissioni di carbonio. Ove l'importo della compensazione di cui all'articolo 10 non sia sufficiente per indennizzare tutti i costi ammissibili, l'importo degli aiuti per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme. Tali misure, inclusa una compensazione aggiuntiva da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, sono in linea con le norme in materia di aiuti di Stato e non creano distorsioni del mercato.***

7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

---

(\*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla

riserva.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all'applicazione della definizione di "nuovo entrante", in particolare in relazione alla definizione di "ampliamento sostanziale".

8. **400** milioni di quote sono disponibili per sostenere *l'innovazione nelle* tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri *di CO<sub>2</sub> (CCS)* nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

riserva.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all'applicazione della definizione di "nuovo entrante", in particolare in relazione alla definizione di "ampliamento sostanziale".

**7 bis.** *Qualora i settori e sottosettori interessati dall'articolo 10 ter, paragrafi 1 e 2, ricevano assegnazioni gratuite in eccesso, il valore monetario delle quote eccedenti deve essere investito esclusivamente (erogato o impegnato) entro il 31 dicembre 2030 in investimenti a basso tenore di carbonio negli impianti dell'impresa coperti dal sistema ETS UE che rispettano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b), e) e g) nonché all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3.*

*Il saldo sarà effettuato due volte durante la fase IV, nel 2025 e nel 2030, con la possibilità di sanzioni di cui all'articolo 16.*

8. **600** milioni di quote, *di cui 200 milioni sono prelevati dalla parte di quote ai sensi dell'articolo 10*, sono disponibili per sostenere *e mobilitare investimenti, ricorrendo a sovvenzioni e vari strumenti gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, destinati all'innovazione in tutta la gamma di* tecnologie sostenibili e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico *(CCS) o l'utilizzo (CCU)* ambientalmente sicuri *di CO<sub>2</sub>* nonché di progetti dimostrativi, *inclusi progetti pilota*, relativi a tecnologie

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, **con una distribuzione geograficamente equilibrata**. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, **comprendendo** progetti su scala ridotta, prima del 2021. **I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti**.

innovative per le energie rinnovabili **e lo stoccaggio di energia** nel territorio dell'Unione.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie, **nei prodotti** e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio **negli impianti nuovi ed esistenti** e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS, **CCU** e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. **La Commissione pubblica orientamenti sugli aiuti di Stato per il cofinanziamento da parte degli Stati membri dei progetti ammissibili entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]**.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, **inclusi** progetti su scala ridotta, prima del 2021.

**Il calendario della messa all'asta delle quote è stabilito in funzione della monetizzazione delle quote per il Fondo per l'innovazione, in modo da assicurare la certezza dei fondi disponibili ed evitare nel contempo un impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato del carbonio. Il calendario per la monetizzazione delle quote è pubblicato al più tardi 18 mesi prima dell'inizio della fase IV e garantisce una monetizzazione uniforme delle quote ripartita nell'intera**

*fase.*

*I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo in considerazione la loro pertinenza in termini di decarbonizzazione dei relativi settori.*

*I progetti industriali a basso tenore di carbonio, inclusi i CCS/CCU, contribuiscono in modo significativo alla riduzione di emissioni e promuovono la competitività e la produttività.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23, *tenendo conto del fatto che i progetti dovrebbero essere incentrati sulla ricerca e l'innovazione per la concezione e lo sviluppo di soluzioni innovative e per l'attuazione di programmi dimostrativi in ambienti industriali reali, essere vicini al mercato, produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni o una trasferibilità all'interno ed eventualmente al di là del settore, nonché tenere in considerazione l'equilibrio geografico, ove possibile, senza pregiudicare il principio di eccellenza.*

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati *dagli Stati membri interessati* e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati *dallo Stato membro interessato* e attraverso altri strumenti *e programmi come il Fondo europeo per gli investimenti strategici e Orizzonte 2020.* Nessun progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) al paragrafo 6, il primo comma è  
sostituito dal seguente:*

*soppresso*

*Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.*

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera e

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) il paragrafo 7 è così modificato:*

*soppresso*

*7. Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio*

(\*).

---

(\*) [inserire il titolo completo della decisione e il riferimento alla GU].

*A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera f**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – commi 1, 2 e 3

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(f) al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:*

*soppresso*

*400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub> (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.*

*Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al*

*massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.*

*Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter e articolo 10 quater

#### *Testo della Commissione*

##### "Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosectori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi – intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) – e la relativa intensità di

#### *Emendamento*

##### "Articolo 10 ter

Misure *transitorie* di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosectori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi – intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) – e la relativa intensità di

emissione, misurata in kgCO<sub>2</sub>, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

- (a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
- (b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
- (c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

3. Altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 ***corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.***

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

#### Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

emissione, misurata in kgCO<sub>2</sub>, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in EUR), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

- (a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
- (b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
- (c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

3. Altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e ***non*** sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030.

4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

#### Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel **2013** presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

- (a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;
- (b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel **2014** presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione **e della trasformazione sostenibile** del settore energetico.

***Qualsiasi Stato membro beneficiario, ammissibile all'utilizzo del Fondo per la modernizzazione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, che abbia scelto di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 10 quater, può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.***

2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 10 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

- (a) è conforme ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;
- (b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, ***inclusi teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico,*** trasmissione e distribuzione energetica; ***laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le***

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO<sub>2</sub>;

(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non *risponde* a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

(iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione

*emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO<sub>2</sub> equivalenti; laddove i progetti riguardino la produzione di calore, la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 23 bis in cui ne specifica i criteri;*

(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori *in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2050* per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO<sub>2</sub>;

(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non *rispondono* a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato; *non sono stati finanziati a titolo del piano nazionale d'investimento 2013-2020;*

(iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo;

*(iii bis) non contribuiscono a creare nuova capacità di produzione di energia e di calore che preveda l'utilizzo del carbone o aumenti la dipendenza dal carbone.*

*I progetti selezionati mirano a promuovere approcci integrati locali e improntati alla comunità.*

*La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei progressi tecnologici e della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima e, se del caso, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 bis entro il 2024.*

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione

gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.

4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo 2021-2030.

5. Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di

gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, **coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia**. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. **Può essere finanziato al massimo il 75% dei costi ammissibili degli investimenti previsti.**

4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo **di graduale soppressione** 2021-2030.

5. Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.

6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e **di calore e**

rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.

ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione *su base annua*, che le rende pubbliche. *Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.*

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies

#### *Testo della Commissione*

(7) è inserito il seguente articolo 10 quinquies:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

#### *Emendamento*

(7) è inserito il seguente articolo 10 quinquies:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1. Al fine di sostenere *e promuovere* gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici, *compresi i sistemi di teleriscaldamento, trasmissione e distribuzione e gli interconnettori*, e migliorare l'efficienza energetica *in particolare negli edifici*, negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, *con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia* e con il Fondo europeo per gli

investimenti strategici.

***I progetti sostenuti soddisfano le seguenti condizioni:***

- (i) sono conformi ai principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di sana gestione finanziaria;***
- (ii) contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti; laddove i progetti riguardino la produzione di calore, la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 23 bis in cui ne specifica i criteri;***
- (iii) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO2;***
- (iv) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione, non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato e non sono stati finanziati a titolo del piano di investimento nazionale 2013-2020;***
- (v) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo;***
- (vi) non contribuiscono a creare nuova capacità di produzione di energia e di calore che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.***

***I progetti selezionati mirano a promuovere approcci integrati locali e improntati alla comunità.***

***La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei progressi tecnologici e della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima e, se del caso, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 23 bis entro il 2024.***

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli ***investimenti specifici per tali progetti.***

3. I fondi sono distribuiti in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo al criterio del PIL, da cui risulta la distribuzione riportata nell'allegato II ter.

4. ***Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.***

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti ***per gli investimenti e il Consiglio consultivo definisce, su tale base, criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Il regolamento è reso pubblico.***

3. I fondi sono distribuiti in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo al criterio del PIL, da cui risulta la distribuzione riportata nell'allegato II ter.

4. ***Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario, la Commissione e tre osservatori delle parti interessate (confederazioni industriali, sindacati, ONG). Il consiglio è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello dell'Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione nonché di adottare decisioni in materia di investimenti.***

***È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti, composto da esperti con una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti***

*degli altri Stati membri e da esperti della Commissione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza per quanto riguarda progetti specifici concernenti la condivisione delle risorse finanziarie pubbliche e private, l'ammissibilità dei progetti ai requisiti in materia di investimenti e le esigenze in materia di assistenza allo sviluppo dei progetti.*

Il Consiglio per gli investimenti *elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.*

Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, *una decisione è adottata* solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. *Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante*

Il presidente del Consiglio per gli investimenti *viene eletto tra i membri di quest'ultimo sulla base di un modello di mandato annuale a rotazione. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice.*

Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono rese pubbliche. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica ed i curriculum e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici ed aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta due volte all'anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti relativi ai progetti.

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, *in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti ed i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, un parere positivo è adottato* solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e

*prestati erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter,*

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al **Comitato di gestione** in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

- (a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
- (b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.

6. Ogni anno il **Comitato di gestione** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Comitato di gestione**.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo.

la BEI non hanno diritto di voto.

5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al **Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo** in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

- (a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
- (b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.

6. Ogni anno il **Consiglio consultivo** trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al **Consiglio consultivo e al Consiglio per gli investimenti**.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo, **riguardo alle disposizioni dettagliate e per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione**.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Entro il 30 settembre 2018 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per **cinque** anni a partire dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi **cinque** anni sono trasmessi a cadenza **quinquennale**. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai **cinque** anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.

*Emendamento*

Entro il 30 settembre 2018 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per **due** anni a partire dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi **due** anni sono trasmessi a cadenza **biennale**. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai **due** anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8a) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:**

**"A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile, ciascun gestore comunichi l'attività di produzione, ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7."**

**Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

*Testo in vigore*

3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114

*Emendamento*

**(10 bis) all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è così modificato:**

**"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio<sup>3</sup>, né riguardo alle emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente della CO2, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio."**

---

<sup>3</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114

**Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:**

**"Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, come definite nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione<sup>1bis</sup>, al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1° gennaio 2019."**

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 19 – lettera b**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.

#### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23. ***Riguardo al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni, la Commissione controlla l'applicazione e l'esecuzione efficaci e coerenti delle procedure sanzionatorie a livello nazionale. La Commissione istituisce un sistema di monitoraggio efficace per le transazioni transfrontaliere di quote di emissioni a livello di Unione, per ridurre il rischio di abusi e di attività fraudolente.***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 – paragrafi 1 ter bis e 1 ter (nuovi)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(20 bis)***

***all'articolo 25 sono***

*aggiunti i paragrafi seguenti:*

*(1 ter bis) Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione europea valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi terzi e nelle regioni e l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea.*

*(1 ter ter) Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Previa* consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **25 000** tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica

*Emendamento*

*(22 bis) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"Previa* consultazione del gestore *e subordinatamente al suo accordo*, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **50 000** tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di

nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **25 000** o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

(c) confermino che, qualora un impianto emetta **25 000** o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **50 000** o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

(c) confermino che, qualora un impianto emetta **50 000** o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 ter) è inserito il seguente articolo 28 bis:**

**"Articolo 28 bis**

***Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi***

***1. Entro sei mesi dalla valutazione globale ai sensi dell'accordo di Parigi nel 2023 degli sforzi collettivi delle parti in relazione ai progressi verso l'obiettivo globale a lungo termine, e delle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare e rafforzare l'azione dell'Unione in materia di clima, tenendo conto degli sforzi intrapresi da altre importanti economie e della competitività nel contesto dei rischi di rilocalizzazione del carbonio e degli investimenti. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.***

***2. Nella sua relazione, la Commissione esamina in particolare l'aumento appropriato del fattore lineare di cui all'articolo 9 e la necessità di ulteriori politiche e misure volte a rafforzare gli impegni di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione e degli Stati membri, e può valutare la fattibilità di introdurre un livello di prestazione in materia di emissioni. La Commissione valuta inoltre le disposizioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, al fine di eliminare gradualmente l'assegnazione gratuita temporanea."***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 quater) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"4 bis. Un riesame generale dell'interazione tra l'ETS UE e altre politiche per il clima, la qualità dell'aria e l'energia a livello europeo e nazionale va realizzato ogni cinque anni, al fine di conseguire maggiore coerenza ed evitare l'impatto conflittuale di politiche che si sovrappongono."*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 quinquies) è inserito il seguente capo IV:*

*"Capo IV Settore marittimo e dell'aviazione*

*Articolo 30 bis*

*La Commissione controlla che tutti i settori dell'economia contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO2 in linea con l'accordo di Parigi dell'UNFCCC, anche laddove gli obiettivi e le misure concordati a livello internazionale, per esempio nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), conseguano riduzioni delle emissioni adeguate."*

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – comma 1

Direttiva 2003/87/CE

ALLEGATO II bis

#### *Testo della Commissione*

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

#### *Emendamento*

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. ***Per gli Stati membri ammissibili al Fondo per la modernizzazione ai sensi dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote, specificata all'allegato II bis, è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio	
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2015	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 7.9.2015	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	10.3.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Fredrick Federley 28.10.2015	
<b>Esame in commissione</b>	17.3.2016	12.7.2016
<b>Approvazione</b>	13.10.2016	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 45 -: 13 0: 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyrali	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Salvatore Cicu, Albert Deß	

14.7.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Relatore per parere: Jordi Sebastià

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), completata nel 2014, ha confermato l'estrema gravità della sfida climatica, fornendo maggiori dettagli al riguardo, e ha sottolineato l'urgenza di potenziare l'azione per il clima. La risposta a questa sfida proposta dalle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ovvero i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC), è lungi dall'essere sufficiente, ma rappresenta comunque un importante passo avanti.

L'accordo di Parigi stabilisce l'obiettivo di "contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C". Tramite detto accordo tutti i paesi partecipano a questa lotta. L'accordo ha creato, inoltre, condizioni migliori ai fini di una costante revisione verso l'alto degli sforzi per raggiungere livelli commisurati alla sfida climatica.

L'opportunità di effettuare un cambio di passo nell'azione globale per il clima deve essere sfruttata appieno. L'UE, in considerazione della significativa quantità di emissioni da essa prodotte e delle risorse considerevoli di cui dispone, ha una grande responsabilità. L'Unione deve contribuire alla promozione di un processo in cui tutti i paesi del mondo, influenzati dall'aumento degli sforzi degli altri, potenzino i propri, rendendo possibile la revisione costante verso l'alto dello sforzo globale.

Uno dei compiti principali dell'UE in tale ambito è la revisione del suo sistema di scambio di quote di emissione (ETS), al fine di renderlo uno strumento realmente efficace per la riduzione delle emissioni e per la generazione di fondi per promuovere le energie rinnovabili, il risparmio energetico e il sostegno all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici sia all'interno dell'UE che nei paesi in via di sviluppo vulnerabili, in particolare nei paesi meno

sviluppati.

La proposta della Commissione volta a modificare la direttiva sull'ETS non è sufficiente per trasformare tale sistema nello strumento di cui l'UE ha attualmente bisogno. Il relatore, pertanto, propone emendamenti finalizzati a:

- rafforzare l'integrità ambientale attraverso, in primo luogo, l'allineamento del massimale di emissione rappresentato dal fattore di riduzione lineare, allo scopo di raggiungere l'obiettivo più ambizioso di riduzione dei gas effetto serra stabilito dall'UE per il 2050, ovvero il 95% rispetto al 1990, e, in secondo luogo, tramite la previsione di un riesame periodico del massimale ogni cinque anni, facendo seguito ai riesami collettivi dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi;
- eliminare le quote dell'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato che corrispondono all'utilizzo dei crediti internazionali relativi al meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e all'attuazione congiunta (JI) nel quadro dell'ETS, trasformando pertanto il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra previsto dall'ETS in uno sforzo nazionale;
- mettere all'asta tutte le quote ETS e assegnare tutti gli introiti all'azione per il clima (di cui la metà ai paesi in via di sviluppo vulnerabili) e stabilire il requisito per l'importazione di quote di emissioni in relazione all'importazione di beni ad alta intensità energetica, al fine di impedire una potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- assicurare che il settore aereo contribuisca all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativo al 2030 allo stesso livello di altri settori che rientrano nell'ETS UE e assegnare tutti i proventi derivanti dal settore aereo all'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;
- includere il trasporto marittimo internazionale negli obiettivi climatici attraverso un fondo collettivo per i contributi degli operatori delle navi in relazione alle emissioni rilasciate nei porti dell'UE e durante le tratte effettuate da e verso tali porti;
- limitare il fattore di emissione zero per la biomassa ai rifiuti e ai residui, al fine di ridurre gli incentivi a favore dell'accaparramento delle terre nei paesi in via di sviluppo per fornire bioenergia al mercato dell'UE. A livello mondiale la deforestazione e la perdita di stock di carbonio delle foreste sono responsabili, secondo le stime, di circa il 20% dei cambiamenti climatici. La domanda crescente nell'UE di biomassa forestale attraverso un'opinabile contabilizzazione a zero emissioni di carbonio rischia di essere, nella migliore delle ipotesi, inefficiente e, nella peggiore, controproducente dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'assegnazione degli introiti dell'ETS e l'inclusione delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo internazionale nel sistema sono altresì in linea con la posizione del Parlamento europeo in merito al pacchetto per il clima del 2008, ribadita anche in altre occasioni.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Le sfide in ambito climatico e ambientale sono di natura globale. L'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi"), approvato in occasione della 21<sup>a</sup> Conferenza delle parti (COP-21) dell'UNFCCC, segna un nuovo livello di impegno globale a limitare e ridurre le emissioni di gas serra, e tutti i paesi prenderanno parte agli sforzi.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 ter) L'Unione e i suoi Stati membri, avendo firmato l'accordo di Parigi, si sono impegnati a "contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali" e a "proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura***

*a 1,5°C". L'accordo di Parigi mira altresì a raggiungere, nella seconda metà di questo secolo, un equilibrio tra le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra da fonti e gli assorbimenti degli stessi da pozzi, in base al principio di equità. Tali impegni dovrebbero guidare gli interventi verso la riduzione delle emissioni e l'investimento nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.*

### **Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) L'accordo di Parigi rappresenta un accordo globale per limitare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e si propone di realizzare un'"equa transizione" di cui anche i paesi in via di sviluppo dovranno beneficiare.*

### **Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quinquies) I paesi in via di sviluppo sono i più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. L'Unione dovrebbe rafforzare il sostegno a tali paesi al fine di potenziare la loro capacità di adattamento e di resilienza ai cambiamenti climatici. È opportuno rafforzare la coerenza delle politiche a livello dell'UE per consentire all'ETS di integrare efficacemente la politica di cooperazione allo sviluppo, in particolare nel quadro dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai*

*cambiamenti climatici.*

## **Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 2 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 sexies) È opportuno tener conto dei progressi compiuti tramite l'accordo di Parigi e delle migliori condizioni createsi ai fini di una costante revisione verso l'alto degli obiettivi e degli sforzi per raggiungere livelli commisurati alla sfida posta dai cambiamenti climatici. Uno dei migliori strumenti a disposizione dell'Unione per far fronte agli impegni stabiliti nell'accordo di Parigi è l'ETS UE. Nel quadro di tali sforzi, è essenziale che l'ETS UE divenga uno strumento più efficace per ridurre le emissioni, sostenga la transizione verso le energie rinnovabili, massimizzi l'efficienza energetica e promuova a livello globale la crescita delle tecnologie pulite.*

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la*

*(3) L'ETS UE rivisto dovrebbe stabilire un fattore annuale di riduzione del 2,8% a partire dal 2021 e prevedere un requisito per l'importazione di quote di emissioni (AIR) oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nei paesi terzi o nelle regioni*

*protrazione delle misure esistenti* oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi *nelle altre grandi economie*, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. *La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.*

*subnazionali*, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Al fine di rafforzare il grado di ambizione nel periodo pre-2020 e di riflettere l'obiettivo globale di limitare l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C, l'obiettivo dell'UE per il 2020 di ridurre i gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 dovrebbe essere realizzato tramite sforzi a livello nazionale. È opportuno ritirare dalla riserva stabilizzatrice del mercato un numero di quote pari al livello dei crediti internazionali (riduzioni certificate delle emissioni nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito e unità di riduzione delle emissioni nell'ambito dell'attuazione congiunta) utilizzati nell'ambito dell'ETS UE.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Le parti dell'UNFCCC hanno invitato il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) a elaborare, nel 2018, una relazione speciale in ordine all'obiettivo di 1,5 C e hanno deciso di organizzare un dialogo di facilitazione che faccia il punto del livello di ambizione collettivo e dei progressi registrati nell'attuazione degli impegni, al fine di informare le parti prima che presentino definitivamente i loro contributi stabiliti a livello nazionale. L'accordo di Parigi prevede inoltre che, a partire dal 2023 e successivamente ogni cinque anni, si faccia periodicamente il punto dell'attuazione, al fine di valutare i progressi compiuti collettivamente verso la realizzazione degli obiettivi a lungo termine dell'accordo. L'ETS UE dovrebbe prevedere riesami periodici onde aggiornare e rafforzare l'azione dell'Unione per il clima, in linea con l'accordo di Parigi.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) L'impatto zero delle emissioni da biomassa nell'ETS UE costituisce un regime di sostegno ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>. I bioliquidi, i biocarburanti e le biomasse solide e gassose dovrebbero ricevere sostegno ed essere considerati ai fini degli obiettivi nazionali solo laddove rispettino i criteri di sostenibilità di cui*

*alla direttiva 2009/28/CE o alla politica in materia di bioenergia sostenibile. Di conseguenza, i criteri di sostenibilità dovrebbero essere applicati a tutte le fonti di bioenergia considerata a impatto zero in termini di emissioni di gas serra consumata all'interno di un impianto o nell'ambito delle attività di un operatore aereo coperto dall'ETS UE.*

---

<sup>1bis</sup> *Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).*

#### *Motivazione*

*Attualmente gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono esclusi dal campo d'applicazione dell'ETS, che tratta tutte le biomasse utilizzate negli impianti come a impatto zero in termini di carbonio e non subordina la biomassa solida a nessun criterio di sostenibilità. Di conseguenza, non viene presa in considerazione una quota significativa di emissioni. È fondamentale che la biomassa non sia più considerata a impatto zero e venga subordinata a criteri di sostenibilità.*

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di direttiva Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei

##### *Emendamento*

(9) Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei

finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. ***Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.*** Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. ***Riconoscendo la responsabilità globale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero quanto prima sostenere finanziariamente gli sforzi compiuti dai paesi meno sviluppati volti a sviluppare tecnologie a basse emissioni basate sul principio della neutralità tecnologia e sull'attenuazione dell'impatto dei cambiamenti climatici. A tal proposito, una percentuale significativa di proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote da parte degli Stati membri dovrebbe essere concessa a fondi internazionali, in particolare: il Fondo verde per il clima, il Fondo per i paesi meno sviluppati e il Fondo speciale per i cambiamenti climatici.*** Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

**(10 bis)** *I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. È pertanto opportuno attribuire particolare priorità alle esigenze di tali paesi utilizzando le quote di emissione dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, segnatamente l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Fondo verde per il clima.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

**(13 bis)** *In linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup>, tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare le riduzioni delle emissioni di gas serra, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nell'ETS UE. Dal momento che nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale non è stato adottato nessun accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione, è opportuno istituire un fondo per raccogliere i contributi degli operatori delle navi relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti. I*

*contributi dovrebbero essere fissati al livello del prezzo di mercato delle quote, o a un livello superiore. Il fondo dovrebbe finanziare le misure di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo vulnerabili. Gli operatori delle navi di cui al regolamento (UE) n. 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>1quater</sup> dovrebbero essere soggetti al sistema ETS in caso di un eventuale ammanco di contributi.*

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2009/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).*

*<sup>1ter</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).*

*<sup>1 quater</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).*

## **Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 3 quinquies

*Testo della Commissione*

(1) *all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma* è sostituito dal seguente:

***"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23."***

*Emendamento*

(1) *l'articolo 3 quinquies* è sostituito dal seguente:

***"Articolo 3 quinquies***

***Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all'asta***

***La quantità totale di quote assegnate alle attività di trasporto aereo diminuisce ogni anno dello stesso fattore lineare applicabile alle altre attività del sistema comunitario. Tutte le quote assegnate alle attività di trasporto aereo sono messe all'asta e gli introiti sono destinati ad attività di finanziamento a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici."***

*Motivazione*

*Il settore aereo dovrebbe contribuire all'obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra allo stesso livello di altri settori che rientrano nell'ETS UE. Conformemente alla posizione del Parlamento europeo sulla proposta del 2007 relativa al sistema ETS nel settore del trasporto aereo e al fine assicurare la coerenza con il diritto internazionale in materia di trasporto aereo, tutti gli introiti del sistema ETS UE nel settore aereo dovrebbero essere utilizzati per contrastare i cambiamenti climatici. Al fine di rafforzare la fiducia nei paesi in via di sviluppo per quanto concerne le misure politiche dell'UE, tutti gli introiti del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) relativo al trasporto aereo dovrebbero essere destinati ai finanziamenti internazionali per il clima.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2003/87/CE  
Articolo 3 sexies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) l'articolo 3 sexies è soppresso.***

## Motivazione

Collegato all'emendamento 9. Tutte le quote assegnate al settore aereo dovrebbero essere messe all'asta dagli Stati membri.

### Emendamento 15

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 9 – commi 2 e 3

#### Testo della Commissione

"A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al **2,2%**.";

#### Emendamento

"A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al **2,8%**.";

## Motivazione

*Nell'accordo di Parigi i paesi hanno deciso di contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarne l'aumento a 1,5°C. Il fattore lineare proposto per l'ETS non consente di raggiungere nemmeno l'obiettivo minimo dell'UE per il 2050, ossia una riduzione delle emissioni dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, concordato sulla base dell'obiettivo di restare al di sotto dei 2°C. Onde assicurare una maggiore coerenza con l'accordo di Parigi, si propone di adeguare il fattore lineare al 2,8% – percentuale corrispondente a una riduzione entro il 2050 delle emissioni in tutti i comparti economici del 95% rispetto al 1990, vale a dire l'obiettivo più ambizioso dell'UE per il 2050 – e, in secondo luogo, di introdurre una clausola di riesame per adeguare il fattore lineare dopo i riesami delle Nazioni Unite.*

### Emendamento 16

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1bis

#### Testo della Commissione

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

***"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.***

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore

#### Emendamento

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i comma seguenti:

"Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore

efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

*Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire il Fondo internazionale per l'azione climatica, volto a sostenere l'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo vulnerabili con minori capacità, segnatamente i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e alcuni paesi dell'Africa, in particolare per l'adeguamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Le risorse finanziarie provenienti dal Fondo internazionale per l'azione climatica sono utilizzate per ricostituire su base annuale il Fondo verde per il clima delle Nazioni Unite, che ha l'obiettivo di assegnare il 50% delle risorse alle misure di adattamento, con metà dell'importo totale destinato ai paesi più vulnerabili.*

*Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire il Fondo per un'equa transizione, volto a sostenere le comunità e i lavoratori locali nelle regioni maggiormente colpite dalla transizione in corso verso un'economia decarbonizzata. Le risorse di tale fondo sono utilizzate per investimenti tesi a creare posti di lavoro, finanziando la formazione professionale e altri servizi per l'impiego e sanitari in attività economiche alternative in regioni in cui, secondo le previsioni, i settori tradizionali ad alta intensità di carbonio registreranno perdite di posti di lavoro a causa della decarbonizzazione. Ogni Stato membro che chiede di utilizzare le risorse del Fondo per un'equa transizione sviluppa un piano specifico, in stretta collaborazione con le autorità locali e comunali delle regioni in fase di trasformazione e insieme alle parti sociali e alle organizzazioni della società civile.*

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";

#### *Motivazione*

*La Commissione europea è chiamata a:*

*- istituire un Fondo per un'equa transizione quale forte meccanismo di sostegno dell'Unione per i lavoratori e le regioni che saranno danneggiati dalla transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio;*

*- istituire un Fondo internazionale per l'azione climatica che vada direttamente a ricostituire il Fondo verde per il clima e che aiuti a non dover più fare affidamento esclusivamente sugli stanziamenti destinati agli aiuti per l'erogazione di finanziamenti internazionali per il clima.*

*La parte di quote per il Fondo per la modernizzazione, il Fondo per un'equa transizione e il Fondo internazionale per l'azione climatica dovrebbe essere aggiunta alle quote messe all'asta.*

#### **Emendamento 17**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo in vigore*

3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

#### *Emendamento*

***b bis) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:***

“3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per ***finanziare l'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo vulnerabili, nonché per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per assicurare l'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici. La parte rimanente è utilizzata per*** uno o più dei seguenti scopi:”

## Motivazione

Conformemente alla posizione del PE relativa al pacchetto per il clima 2008, tutti i proventi (o l'equivalente valore finanziario) dell'ETS UE dovrebbero essere destinati all'azione per il clima e il 50% al contributo collettivo dell'UE a favore dei finanziamenti internazionali per il clima. L'impegno collettivo da parte dell'UE e dei suoi Stati membri comporterebbe l'aumento dell'influenza dell'UE nei negoziati nell'ambito dell'UNFCCC e l'efficacia dei finanziamenti dell'UE per il clima.

### Emendamento 18

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera k

#### *Testo della Commissione*

k) ***esercitare attività di finanziamento*** a favore del clima ***svolte in*** paesi terzi vulnerabili, ***tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;***

#### *Emendamento*

k) ***finanziare l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nonché altre azioni*** a favore del clima ***nei*** paesi terzi vulnerabili ***che vadano ad aggiungersi al finanziamento di azioni mediante gli strumenti di cooperazione allo sviluppo; tali finanziamenti a favore del clima sono calcolati ai fini del rispetto degli impegni di finanziamento a favore del clima dell'Unione, ma sono aggiuntivi e non sono calcolati ai fini del finanziamento allo sviluppo;***

### Emendamento 19

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

a) ***al*** paragrafo 1, ***il secondo comma*** è sostituito dal seguente:

***"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23. Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di***

#### *Emendamento*

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

***"300 milioni di quote sono utilizzate per finanziare l'azione per il clima nei paesi meno sviluppati, in particolare per l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso il***

*produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività."*

*Fondo verde per il clima delle Nazioni Unite."*

#### *Motivazione*

*I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati attraverso delle quote dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, con particolare riferimento all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. L'impegno collettivo da parte dell'UE aumenterebbe l'influenza nei negoziati nell'ambito dell'UNFCCC, e il contributo attraverso il Fondo verde per il clima incoraggerebbe anche altri a contribuire al Fondo mediante una quota dei propri schemi di determinazione del prezzo del carbonio.*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5 – lettera d**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

"Gli Stati membri **adottano** misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

"Gli Stati membri **possono adottare** misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

#### *Motivazione*

*La formulazione proposta "adottano" è giuridicamente ambigua. Se da un lato può essere auspicabile un sistema armonizzato, dall'altro obbligare gli Stati membri a utilizzare un aiuto di Stato è giuridicamente contestabile e pertanto i termini "possono adottare" sono stati reintrodotti.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

#### *Emendamento*

1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica **(anche per quanto riguarda l'energia termica, il teleriscaldamento, la cogenerazioni ad alta efficienza, le energie rinnovabili e il calore geotermico)** negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

#### *Motivazione*

*Gli investimenti su scala ridotta menzionati svolgono un ruolo chiave nella modernizzazione dei sistemi energetici e nella transizione verso un'economia a basso livello di emissioni, e dovrebbero quindi essere messi in evidenza in modo esplicito.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti.

#### *Emendamento*

2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica **(anche per quanto riguarda l'energia termica, il teleriscaldamento, la cogenerazione ad alta efficienza, le energie rinnovabili e il calore geotermico)**. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti.

## Motivazione

*Gli Stati membri beneficiari devono avere il diritto di selezionare autonomamente progetti su scala ridotta, soprattutto quando la loro realizzazione è prevista nell'ambito del piano o del programma nazionale esistente, al fine di adeguare il Fondo di modernizzazione alla situazione nazionale. In tal caso, la semplice informazione del comitato consultivo dovrebbe essere sufficiente.*

### Emendamento 23

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)**      *è inserito il seguente articolo:*

***"Articolo 11 quater***

***Contributo del trasporto marittimo al finanziamento degli interventi nei paesi in via di sviluppo vulnerabili***

***A partire dal 2019, in mancanza di un sistema comparabile operante nell'ambito dell'OMI, è istituito un Fondo per gli operatori navali per contribuire al rispetto delle emissioni di CO2 nei porti dell'Unione e nelle tratte da e verso porti di scalo dell'Unione, almeno al livello del prezzo di mercato delle quote nell'anno precedente. I proventi del Fondo sono utilizzati per finanziare le misure di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo vulnerabili.***

***I contributi di cui al primo comma sono resi pubblici. Gli operatori navali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/757 sono tenuti a restituire le quote relativamente a qualsiasi ammanco di contributi. Se la mitigazione finanziata tramite i contributi non dà luogo a emissioni ridotte pari al livello di emissioni dei soggetti che versano i contributi, la differenza viene eliminata dalla riserva stabilizzatrice del***

*mercato".*

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=IT>)*

### *Motivazione*

*In linea con la posizione del PE in merito all'ETS nel 2008 e con l'accordo sul pacchetto relativo al clima nel 2009, tutti i settori economici dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. In mancanza di un intervento nell'ambito dell'OMI dovrebbe essere istituito un fondo per gli operatori navali per contribuire al rispetto delle emissioni nei porti dell'UE e per quanto concerne le tratte da e verso i porti dell'UE. Se l'azione per il clima non determina una riduzione delle emissioni pari alle emissioni degli operatori interessati, la differenza dovrebbe essere cancellata dalla riserva stabilizzatrice del mercato.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 – paragrafo 1

#### *Testo in vigore*

1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, **escluse le emissioni da biomassa**, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni

#### *Emendamento*

**(22 bis) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni

che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, **escluse le emissioni da biomassa**, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, **escluse le emissioni da biomassa**, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029>)

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo -28 bis (nuovo)

(22 ter) è inserito il seguente articolo:

**"Articolo -28 bis**

**Adeguamenti in seguito alla valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi**

**Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018 per fare il bilancio degli sforzi collettivi delle parti in merito ai progressi verso l'obiettivo globale a lungo termine, ed entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e nelle successive valutazioni globali, la Commissione presenta una relazione in cui valuta la necessità di aggiornare e rafforzare l'azione per il clima dell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.**

**Nella sua relazione la Commissione esamina in particolare l'aumento appropriato del fattore lineare di cui all'articolo 9 e la necessità di ulteriori politiche e misure volte a rafforzare gli impegni di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione e degli Stati membri."**

*Motivazione*

*Nell'accordo di Parigi i paesi hanno deciso di contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per limitarne l'aumento a 1,5°C. Per assicurare una maggiore coerenza con l'accordo di Parigi si propone, come prima misura, di adeguare il fattore lineare al 2,8% – percentuale corrispondente a una riduzione entro il 2050 delle emissioni in tutti i comparti economici del 95% rispetto al 1990, vale a dire l'obiettivo più alto dell'UE per il 2050 – e, in secondo luogo, di introdurre una clausola di riesame per adeguare il fattore lineare dopo i processi di valutazione dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)**

*Testo in vigore*

Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi **e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa** non rientrano nella presente direttiva.

*Emendamento*

**(22 quater)** *Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:*

"Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029>)

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – punto 3

*Testo in vigore*

In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW **e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa** non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. **Tra le "unità che utilizzano esclusivamente**

*Emendamento*

**(22 quinquies)** *Nell'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

"In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sono prese in considerazione ai fini del calcolo."

**biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.**

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029>)

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato III**

Direttiva 2003/87/CE

Allegato IV – parte A

#### *Testo della Commissione*

*Nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE, il paragrafo successivo al quarto titolo "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente:*

#### *Emendamento*

*L'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE è modificato come segue:*

*(1) il terzo paragrafo successivo al secondo sottotitolo "Calcolo delle emissioni" è sostituito dal seguente:*

*"Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffinaria. Il fattore di emissione della biomassa da rifiuti e residui è pari a zero."*

*(2) il paragrafo successivo al quarto titolo "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente:*

"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1."

"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1."

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029>)*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2015
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.12.2015
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jordi Sebastià 20.10.2015
<b>Esame in commissione</b>	24.5.2016
<b>Approvazione</b>	12.7.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 12 -: 11 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Arena, Petras Auštrevičius

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio			
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	15.7.2015			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2015			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.12.2015	BUDG 7.9.2015	ITRE 7.9.2015	IMCO 7.9.2015
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 3.9.2015	IMCO 22.9.2015		
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	ITRE 10.3.2016			
<b>Relatori</b> Nomina	Ian Duncan 16.9.2015			
<b>Esame in commissione</b>	21.6.2016	29.9.2016		
<b>Approvazione</b>	15.12.2016			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	53 5 7		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezon Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Caterina Chinnici, Linnéa Engström, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Bart Staes, Keith Taylor, Mihai Țurcanu, Claude Turmes, Carlos Zorrinho			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Linnéa Engström, Olle Ludvigsson, Jiří Maštálka, Jens Nilsson			
<b>Deposito</b>	13.1.2017			